

CAMERA DEI DEPUTATI

Resoconto della X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo)

Martedì 1° dicembre 2009

SEDE REFERENTE

Martedì 1° dicembre 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 15.35.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

C. 2754 Vignali.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIBELLI, *presidente*, comunica che in relazione alla proposta di legge della quale la Commissione inizia l'esame oggi (C. 2754, Vignali e altri, Statuto delle imprese) la Presidenza si riserva di effettuare un'istruttoria al fine di verificare quali proposte, delle numerose assegnate alla X Commissione e vertenti su materie attinenti alle politiche in favore delle imprese, contengano disposizioni incluse anche nella proposta in esame, al fine di procedere ad eventuali abbinamenti. Da quindi la parola al collega Raisi per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Enzo RAISI, *relatore*, rileva che la proposta di legge in esame, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa» si compone di 23 articoli suddivisi in VII Capi dedicati rispettivamente a finalità e principi (articoli 1-3); rapporti con le istituzioni (articoli 4-8); disposizioni in materia di micro, piccole e medie imprese e di politiche pubbliche (articoli 9-13); disposizioni in materia di nuove imprese (articolo 14); istituzione dell'Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese (articoli 15-16); istituzione di una Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese (articolo 17-19); norme transitorie finali (articoli 20-23).

In particolare essa è volta a stabilire, nel quadro di uno «Statuto delle imprese», i diritti fondamentali delle imprese definendone lo status giuridico, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese (MPMI), relativamente alle quali si intendono altresì recepire le indicazioni contenute nello Small Business Act, importante comunicazione adottata dalla Commissione europea il 25 giugno 2008.

Ricorda in proposito che il citato Small business Act, enucleando 10 principi fondamentali, mira a creare condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività sostenibili delle piccole e medie imprese europee affrontando tutti i temi della vita delle piccole e medie imprese (PMI), dall'accesso al credito alla semplificazione amministrativa, dagli interventi fiscali all'innovazione tecnologica, dall'efficienza energetica all'ambiente, dal sostegno agli investimenti alla formazione, fino alla facilitazione della partecipazione delle PMI agli appalti pubblici. Il fine della comunicazione è quello di sottolineare che le politiche comunitarie e nazionali devono tenere maggiormente conto del contributo delle PMI alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro.

Il 27 novembre 2009 la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e UniCredit Group hanno firmato un accordo per un finanziamento di 300 milioni di euro destinato alle PMI italiane.

Il 17 dicembre 2008 la Commissione europea ha adottato un «Quadro temporaneo per gli aiuti di stato per il sostegno all'accesso al credito nell'attuale crisi finanziaria e ed economica» i cui parametri saranno applicati agli aiuti di Stato adottati fino al 31 dicembre 2010 e potranno

beneficiarne le imprese che abbiano iniziato a trovarsi in difficoltà dopo il 1° luglio 2008.

In particolare le finalità del provvedimento in esame esplicitate dall'articolo 1 sono, tra l'altro: riconoscere il contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e allo sviluppo economico; sostenere l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne; valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese; favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale; adeguare l'intervento pubblico alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese.

L'articolo 2 esplicita i principi fondamentali dello status giuridico delle imprese, tra cui: libertà di iniziativa economica e concorrenza; sussidiarietà orizzontale quale principio informatore delle politiche pubbliche, anche per quanto riguarda l'avvio dell'attività d'impresa, la semplificazione burocratica, la tassazione, la successione d'impresa; l'adozione di norme certe sull'attività d'impresa; oneri procedurali relativi all'attività imprenditoriale posti a carico della pubblica amministrazione; innovazione per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione.

L'articolo 3 pone il principio della libertà di associazione delle imprese. Vengono riconosciute quali associazioni di rappresentanza delle imprese quelle rappresentate nel sistema delle camere di commercio.

L'articolo 4 prevede l'introduzione di una valutazione dell'impatto sulle micro, piccole e medie imprese (MPMI) della regolazione pubblica.

In particolare prevede che Stato, regioni, enti locali ed enti pubblici sono tenuti a valutare gli effetti sulle imprese «delle iniziative legislative, regolamentari ed amministrative», anche mediante obbligo di consultazione delle parti interessate prima della presentazione delle relative proposte.

Per l'attuazione di tali disposizioni a livello territoriale, le regioni e gli enti locali possono istituire appositi organi, anche in forma associata e con il concorso delle camere di commercio.

L'articolo 5 prevede norme dirette alla semplificazione dei procedimenti per l'attività di impresa. In tale direzione, il comma 1 richiama il rispetto di alcuni principi generali dell'azione amministrativa nei confronti delle imprese. Il comma 2 prevede la pubblicazione e l'aggiornamento di norme e requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività imprenditoriale, tramite le camere di commercio, e, a favore delle micro, piccole e medie imprese, l'adozione di procedure semplificate e meno onerose per l'avvio e l'esercizio dell'attività. Il comma 3 stabilisce che l'autorizzazione amministrativa per lo svolgimento di attività di impresa è richiesta solo per quelle attività che comportano gravi pregiudizi alla salute, alla pubblica incolumità e ai beni ambientali. A tutela delle imprese, il comma 4 generalizza sia l'obbligo di provvedere delle amministrazioni entro il termine di novanta giorni per le domande presentate, sia l'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso. Il comma 5 impedisce alla pubblica amministrazione di richiedere alle imprese documentazioni o certificazioni già in possesso della medesima pubblica amministrazione. Il comma 6 prevede che lo Stato è tenuto a garantire alle micro, piccole e medie imprese il ricorso a misure specifiche riguardanti periodi di transizione, deroghe ed esenzioni, mentre ai sensi del comma 7 la pubblica amministrazione è obbligata alla liquidazione dei corrispettivi dovuti ai fornitori di beni e servizi al massimo entro novanta giorni.

L'articolo 6 dispone che le certificazioni rilasciate alle imprese da enti autorizzati sostituiscono le verifiche delle autorità competenti, fatte salve eventuali responsabilità penali.

La norma indica tra i soggetti incaricati del rilascio della certificazione gli enti di normalizzazione.

L'articolo 7 reca misure di favore per gli imprenditori in stato di insolvenza, volte a fissare il limite di un anno per le procedure legali di scioglimento dell'impresa e a garantire agli stessi soggetti i medesimi trattamenti previsti per chi avvia una nuova impresa. La medesima disposizione, inoltre, nell'ambito delle procedure di fallimento, pone a carico dello Stato gli oneri dovuti ai fornitori privilegiati che siano micro, piccole e medie imprese.

L'articolo 8 è volto a rendere più trasparente l'informazione relativa agli appalti pubblici d'importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea attraverso l'istituzione di portali telematici (comma 1) nonché a favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese nell'aggiudicazione degli appalti

(commi 2 e 3).

L'articolo 9 reca una serie di definizioni relative alle imprese, ai distretti e alle reti d'impresa, rinviando ai criteri utilizzati in ambito comunitario per la definizione di micro, piccola e media impresa e provvedendo altresì a definire i distretti industriali, i meta-distretti, i distretti tecnologici, le reti d'impresa, le imprese femminili e le imprese giovanili.

L'articolo 10 reca disposizioni volte ad incentivare lo spirito di imprenditorialità, che costituisce uno degli obiettivi del provvedimento in esame. In particolare si prevede che lo Stato è tenuto ad incentivare le imprese, in particolare familiari, in modo da favorirne lo sviluppo, ad introdurre il concetto di imprenditorialità come competenza chiave nei programmi dell'istruzione scolastica ed universitaria e a predisporre un tutoraggio soprattutto a favore delle imprese femminili e giovanili.

L'articolo 11 interviene in materia di competitività e di produttività imprenditoriale prevedendo forme di sostegno e di valorizzazione promosse dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali - anche mediante trattamenti di maggiore favore in ambito autorizzativo e fiscale a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, delle imprese giovanili, delle imprese femminili e di altre determinate tipologie di imprese. Inoltre viene riservato un trattamento di maggior favore alle imprese che si organizzano secondo il principio di rete (distretti, meta-distretti, distretti tecnologici e reti di imprese). Le norme in commento sono finalizzate a garantire alle imprese condizioni di competitività sulla base del principio di sussidiarietà e il loro accesso al sistema degli incentivi pubblici.

L'articolo 12 prevede che lo Stato favorisce l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese, al fine di renderle più competitive e produttive.

L'articolo 13 individua alcune misure fiscali finalizzate a sostenere la capitalizzazione e la crescita delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese. Ai sensi dell'articolo 21, comma 3, i provvedimenti di attuazione dovranno essere emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Le misure indicate riguardano agevolazioni in favore delle imprese (reinvestimento degli utili e semplificazioni in materia di imposizione e versamento delle imposte) nonché benefici in favore dei soggetti, persone fisiche o persone giuridiche, che investono nel capitale di rischio delle micro, piccole e medie imprese (commi 1 e 2). Il comma 3 prevede l'introduzione di misure di favore in materia di trasferimento delle imprese. Il comma 4 stabilisce che la pressione fiscale complessiva a carico delle imprese non può essere superiore al 45 per cento e che le imposte dirette dovute non possono essere determinate in funzione dei costi sostenuti dalle stesse. Infine, il comma 5 stabilisce che lo Stato non può procedere alla riscossione delle imposte nei confronti delle imprese che vantino un credito nei confronti dello Stato.

L'articolo 14 prevede l'introduzione di misure agevolative pluriennali in favore delle imprese avviate da soggetti di età inferiore a 35 anni (imprese giovanili), delle imprese tecnologiche, delle imprese femminili e delle imprese localizzate in aree svantaggiate (comma 1). In particolare, il comma 2 prevede l'esenzione da ogni forma di tassazione generale e locale nonché l'esclusione dell'applicabilità delle procedure di fallimento e di amministrazione controllata. Inoltre, per le imprese di servizi nonché per le imprese di produzione la cui attività non comporta gravi pregiudizi alla salute, alla pubblica incolumità e ai beni ambientali, è prevista anche l'esenzione da qualunque obbligo ad eccezione di quelli relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro e quello della comunicazione allo sportello unico per le imprese. Le regioni, gli enti locali e le camere di commercio possono mettere a disposizione delle nuove imprese tecnologiche aree e locali a titolo gratuito per i primi cinque anni di attività (comma 3). Inoltre, le camere di commercio garantiscono formazione e assistenza anche operativa alle tipologie di imprese considerate dall'articolo in esame (comma 4).

Gli articoli 15 e 16 istituiscono l'Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese, con il compito di elaborare proposte volte a favorire lo sviluppo delle imprese di minore dimensione e di effettuare l'analisi di impatto preventivo e la verifica di impatto successivo sulle imprese in questione degli atti normativi.

Gli articoli 17, 18 e 19 istituiscono la Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, composta da 10 deputati e da 10 senatori che ha il compito di valutare l'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione in materia di micro, piccole e medie imprese e di formulare osservazioni e proposte, con cadenza annuale, sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente. In particolare l'articolo 19 quantifica in 20 mila euro per il 2009 e 30 mila euro a decorrere dal 2010 le spese per il funzionamento della Commissione e dispone che esse sono poste a carico, in parti uguali, dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

L'articolo 20 prevede che le regioni possono prevedere norme più favorevoli per le micro, piccole e medie imprese purché non contrastino con il provvedimento in esame.

L'articolo 21 dispone in merito all'entrata in vigore (il giorno successivo alla pubblicazione) e ai provvedimenti attuativi (da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore).

L'articolo 22, in materia di abrogazioni, dispone che lo Stato, le regioni e gli enti locali sono tenuti a pubblicare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle leggi e dei regolamenti espressamente abrogati.

L'articolo 23, quanto agli oneri finanziari recati dal provvedimento in esame, dispone che fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, relativo alle spese di funzionamento della istituenda Commissione parlamentare, si provvede con le risorse stanziare annualmente dalla legge finanziaria.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

CAMERA DEI DEPUTATI

Resoconto della X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo)

Mercoledì 13 gennaio 2010

TESTO AGGIORNATO
AL 14 GENNAIO 2010

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.35.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

C. 2754 Vignali.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2009.

Andrea GIBELLI, *presidente*, comunica che, come preannunciato nella seduta del 1° dicembre 2009, la presidenza ha provveduto ad effettuare un'accurata istruttoria ai fini dell'abbinamento di altre proposte di legge a quella del collega Vignali oggi all'esame; si tratta delle proposte C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino C. 1325, Vignali e C. 2680 Jannone, tutte assegnate alla X Commissione, delle quali la presidenza propone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

La Commissione concorda.

Andrea GIBELLI, *presidente*, informa che il relatore Raisi ha predisposto una relazione integrativa al fine di dare conto, sia pur sommariamente, del contenuto delle proposte abbinate. Da quindi la parola al collega Raisi.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, illustra le sei proposte di legge che sono state abbinate alla proposta Vignali C. 2754 (per brevità «Statuto delle imprese») che toccano alcuni aspetti della materia complessivamente trattata dalla proposta iniziale, che ritiene di poter proporre, nel prosieguo dei lavori, quale testo-base. Osserva che le proposte possono essere divise in due gruppi: il primo comprende le proposte C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani e C. 1325 Vignali sono finalizzate a dettare disposizioni concernenti la semplificazione delle procedure per l'avvio dell'attività di impresa, in un'ottica complessiva di sburocratizzazione degli adempimenti iniziali e di rafforzamento dei controlli successivi. Tale tema è trattato anche dalla proposta C. 2754, all'articolo 5. Il secondo gruppo di proposte tocca alcuni temi che nella proposta C. 2754 Vignali sono affrontati nell'articolo 14. Esse prevedono in particolare: la proposta C. 1284 Pelino ed altri, disposizioni di favore verso l'occupazione e l'imprenditoria femminile; la proposta C. 2680 Jannone disposizioni per favorire l'avvio di nuove attività imprenditoriali da parte dei giovani.

Passando ad un'illustrazione più dettagliata delle proposte, la C. 98, a firma dell'on. La Loggia, mira a velocizzare il procedimento di inizio di un'attività economica o edilizia. Per raggiungere questo obiettivo - come è evidenziato dalla relazione illustrativa - la proposta in esame provvede a una

drastica riduzione dell'attività di controllo preventivo e istruttoria (ex ante) della pubblica amministrazione, trasformando l'autocertificazione e la denuncia di una nuova attività in strumenti ordinari attraverso cui creare un rapporto tra amministrazione e imprese. D'altro canto, per tutelare gli interessi collettivi coinvolti o semplicemente messi a rischio dalle nuove attività intraprese, si opera un rafforzamento del ruolo di controllore ex post della pubblica amministrazione. In particolare, questa proposta di legge si prefigge di realizzare tali proponimenti attraverso le modifiche alla legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990) e alla normativa sullo sportello unico per le imprese (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998).

Viene espressamente specificato (articolo 1, comma 1) che l'ambito di applicazione della legge deve essere rispettoso delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali, ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 1 prevede, al comma 2, nuove regole in materia di denuncia di inizio attività e, ai commi successivi, modifiche all'articolo 19 della legge n. 241/1990. Ai fini dell'inizio di un'attività produttiva è sufficiente una comunicazione al responsabile dello sportello unico ove presente o al sindaco del comune in cui tale attività è svolta (comma 2).

Alla luce di quanto disposto al successivo articolo 3, ai fini di inizio attività produttiva è sufficiente una comunicazione al responsabile del procedimento dello sportello unico.

I commi successivi prevedono, come si è anticipato, delle modifiche all'articolo 19 della legge n. 241/1990, che disciplina la dichiarazione di inizio attività (cosiddetta DIA).

L'articolo 2 dispone che entro due mesi dall'entrata in vigore della legge sia approvato, con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il modello della dichiarazione di inizio attività imprenditoriale, artigianale o commerciale. L'articolo 3, riguardante la disciplina dello sportello unico per le imprese, dispone l'emanazione, entro un mese dall'entrata in vigore della legge, di un regolamento governativo recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998, in conformità ai principi di semplificazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive, di riduzione dei relativi termini e di ampliamento dell'ambito di operatività dell'autocertificazione e della dichiarazione di inizio attività. Si ricorda che l'articolo 38 del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, al fine di semplificare le procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, affida al Governo il compito di procedere - tramite apposito regolamento e sulla base di specifici principi e criteri - alla semplificazione e al riordino della disciplina degli sportelli unici per le attività produttive.

L'articolo 4 semplifica il procedimento previsto per il rilascio del permesso di costruire dall'articolo 20 del cosiddetto TU dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001).

L'inasprimento del regime sanzionatorio è effettuato con l'articolo 5.

L'articolo 6 contiene una norma di tutela per il cittadino, prevedendo l'obbligo per la pubblica amministrazione che neghi senza un fondamento l'autorizzazione di inizio attività o che interrompa i lavori edilizi in assenza di gravi motivi, a risarcire il danno in solido con il dirigente responsabile del procedimento.

La proposta di legge C. 1225 Bersani è volta - come si legge nella relazione illustrativa - alla promozione dello sviluppo economico del Paese e della competitività del sistema produttivo nazionale, mediante la totale eliminazione di molti degli adempimenti amministrativi oggi a carico delle imprese e delle attività economiche, la radicale semplificazione e accelerazione dei tempi per i procedimenti amministrativi ancora necessari e la drastica riduzione dei conseguenti oneri finanziari imposti ai privati, secondo un'idea di democrazia efficiente, che colleghi la trasparenza e la partecipazione dei cittadini alla rapidità e alla certezza delle decisioni. Le misure di semplificazione introdotte dalla proposta costituiscono, inoltre, il necessario presupposto per l'apertura del mercato alla concorrenza e per la tutela dei consumatori. La relazione sottolinea anche la duplice connessione tra il provvedimento in esame e la cosiddetta «terza lenzuolata» proposta nel corso della precedente legislatura dall'allora ministro dello sviluppo economico, approvata dalla Camera ma poi bloccata al Senato dall'interruzione anticipata della legislatura (S. 1644 - XV legislatura). Il

disegno di legge conteneva, infatti, oltre alla previsione di una legge annuale di liberalizzazione e di deleghe al Governo per il riordino delle norme, varie disposizioni di apertura del mercato alla concorrenza e di semplificazione della vita amministrativa delle imprese. Le finalità e l'ambito di applicazione della proposta di legge, che consta di dodici articoli, sono contenute nell'articolo 1 che prevede la semplificazione degli adempimenti, degli oneri e dei tempi amministrativi, qualora siano necessarie una o più autorizzazioni, con riferimento sia all'avvio di nuove attività economiche di prestazione di servizi (di cui alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) sia alla realizzazione di nuovi insediamenti o impianti produttivi relativi ad ogni attività di produzione di beni e servizi.

Per l'avvio immediato della nuova attività economica o dell'intervento di realizzazione o modifica di un impianto produttivo, ai sensi dell'articolo 2, è sufficiente che l'imprenditore presenti presso il proprio comune un'unica dichiarazione di inizio di attività e allegghi la propria autocertificazione circa il rispetto dei requisiti di legge, accompagnata - in caso di realizzazione di impianti - dal progetto degli eventuali nuovi impianti e la dichiarazione di conformità alle prescrizioni di legge resa dal progettista (società professionale o professionista muniti di idonea copertura assicurativa). Lo sportello unico comunale informa tutti i soggetti preposti ai controlli.

L'articolo 3, che abbrevia i tempi per l'eventuale rilascio della variante urbanistica, prevede che l'attività o la realizzazione dell'impianto siano avviate dal richiedente entro un anno dall'approvazione di tale variante che altrimenti decade e che le aree di insediamento e gli impianti di compravendita.

Ai sensi dell'articolo 4, in caso di nuovi impianti, l'ultimazione dei lavori deve essere comunicata al comune corredata da un certificato attestante la conformità dell'opera al progetto.

Il collaudo, quando necessario, può essere effettuato da un professionista privato prescelto dall'imprenditore. La comunicazione e il collaudo consentono l'immediata operatività del nuovo impianto.

L'articolo 5 stabilisce che nei casi di speciale rilievo per la salute e l'incolumità pubblica e per i beni ambientali alla dichiarazione di inizio attività debba essere allegata una domanda di autorizzazione, limitatamente agli specifici profili indicati con regolamento del Governo.

Il comune da parte sua provvede immediatamente alla convocazione di una conferenza di servizi telematica della durata massima di trenta giorni ai sensi della legge n. 241/1990, come modificata ai sensi del successivo articolo 6. In ogni caso, decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda senza atti interdittivi o cautelari, le attività e le opere possono essere comunque avviate salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione competente.

L'articolo 6 modifica la legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Le modifiche, che rispondono a finalità di semplificazione, riguardano in particolare gli articoli 14-ter e 14-quater concernenti, rispettivamente, i lavori della conferenza di servizi e gli effetti del dissenso espresso nel suo ambito. L'articolo 7 introduce la completa informatizzazione di tutte le comunicazioni e di tutte le procedure, a tal fine prevedendo l'integrazione tra sportello unico comunale per le attività produttive e rete informatica delle camere di commercio. Stabilisce infatti che anche via *internet* e tramite il Portale delle imprese sia data tempestiva pubblicità ad informazioni e indicazioni relative ad adempimenti destinate all'imprenditore che può gestire in via telematica tutto l'*iter*, che si svolge senza nessun tempo «morto» di attesa, come si sottolinea nella relazione illustrativa.

L'articolo 8, che dispone l'associazione obbligatoria degli sportelli unici al di sotto di una soglia individuata da ciascuna regione, prevede che attraverso il sistema informatico della rete camerale sia assicurata la connessione informatica tra gli sportelli unici e il registro delle imprese anche ai fini della comunicazione unica per la nascita dell'impresa e dell'attuazione degli adempimenti previsti dalla direttiva «servizi» 2006/123/CE. In tal modo all'imprenditore è resa disponibile la consultazione pubblica degli sportelli unici mediante il Portale delle imprese. Questo, inoltre, potrà avvalersi dell'aiuto delle camere di commercio e delle associazioni imprenditoriali (che stipulano apposite convenzioni con lo sportello unico), per lo *start-up* d'impresa e anche per l'assistenza

gratuita all'impiego delle nuove tecnologie informatiche. L'articolo 9 delega il Governo all'adozione - entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge - di uno o più decreti legislativi volti al riordino dei preesistenti adempimenti procedurali e dei requisiti tecnici, professionali ed economici oggetto di autocertificazione, insieme alla riduzione degli oneri finanziari per gli operatori economici (pari almeno al 50 per cento), a valere sui risparmi di spesa consentiti dalla corrispondente semplificazione amministrativa.

Tra il Governo, le regioni e gli enti locali sono previste intese e accordi, secondo il principio di leale collaborazione, destinati a governare le misure organizzative, finanziarie e attuative del procedimento mediante autocertificazione (articolo 10).

Con l'articolo 11 sono inoltre previste modalità per lo svolgimento - coordinato tra i diversi uffici attraverso la stipula di intese - dei controlli sul territorio, più efficaci ma anche più compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva. Spetta allo sportello unico comunale rendere accessibili a tutti, anche per via telematica, le informazioni relative agli uffici competenti, le intese intercorse, i controlli effettuati e i relativi esiti. La violazione delle modalità relative ai suddetti controlli comporta un indennizzo forfetario da parte dell'amministrazione competente, a favore dell'imprenditore, indipendentemente dall'esito del controllo stesso.

La proposta di legge in esame prevede, infine, all'articolo 12, un termine di sei mesi e un'articolata disciplina provvisoria per l'entrata a regime delle nuove norme.

La proposta di legge C. 1325 Vignali che consta di cinque articoli, intende intervenire sulla fase di avvio dell'impresa successiva all'iscrizione immediata della medesima nel registro delle imprese - introdotta dal decreto-legge n. 7/2007 - relativa ad autorizzazioni, concessioni, nulla osta ecc. In particolare la proposta mira a favorire la crescita del sistema produttivo nazionale introducendo disposizioni volte alla liberalizzazione dell'attività d'impresa attraverso l'unificazione delle procedure di avvio dell'attività imprenditoriale e la semplificazione degli adempimenti successivi. Le disposizioni si applicano alle attività di servizi di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva «servizi») e agli insediamenti produttivi relativi alle attività di produzione di beni e servizi comprese le attività agricole, commerciali e turistiche (articolo 1).

Ai sensi dell'articolo 2 con la comunicazione unica inviata per via telematica all'Ufficio del registro delle imprese presso le camere di commercio - che rilascia contestualmente la ricevuta di deposito - il privato può avviare immediatamente la sua attività. A tal fine si munisce di firma digitale e di una casella di posta elettronica certificata iscritta nel registro dell'impresa con effetti giuridici equivalenti alla sede d'impresa. In alternativa la comunicazione unica può essere presentata tramite le organizzazioni di categoria, sempre per via telematica. La comunicazione sostituisce tutti i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, di competenza dello sportello unico delle attività produttive. Per le attività d'impresa che comportano rischi per la salute, la pubblica incolumità, il rispetto dell'ambiente e la tutela dei paesaggio, per l'avvio dell'attività è previsto un procedimento autorizzatorio espresso da concludere nel termine perentorio di novanta giorni, decorsi i quali scatta il meccanismo del «silenzio-assenso», senza possibilità di proroga ulteriore dei termini. L'eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato dall'amministrazione.

Le certificazioni rilasciate da società professionali o da professionisti abilitati o dagli enti a ciò autorizzati sono comunicate per via telematica all'Ufficio del registro delle imprese per essere inserite nel Repertorio economico amministrativo (REA). In caso di richiesta delle certificazioni da parte delle amministrazioni sarà sufficiente indicare la camera di commercio presso la quale l'impresa è iscritta e il numero di iscrizione al Registro.

L'articolo 3 disciplina il procedimento unico di verifica prevedendo che le camere di commercio, d'intesa con gli uffici e le amministrazioni competenti, provvedano entro sessanta giorni dalla comunicazione unica ad effettuare la verifica dei requisiti dichiarati, il cui esito viene annotato nel REA in modo che a tutti sia consentito di venire a conoscenza della conclusione del procedimento. In ogni caso, se entro sessanta giorni l'amministrazione non ha completato la verifica unica, questa - che può essere sostituita dalle certificazioni rilasciate dagli enti di normalizzazione autorizzati o da professionisti abilitati - si considera positivamente conclusa. In sede di verifica unica, la camera di

commercio segnala all'imprenditore le eventuali difformità e concorda con l'imprenditore le modalità e i tempi necessari all'adeguamento. Nelle more del procedimento l'amministrazione non può sospendere l'esercizio dell'attività né esercitare poteri sanzionatori, tranne che nei casi in cui siano riscontrate gravi difformità o il mancato rispetto dei requisiti minimi.

L'articolo 4 reca una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi - entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge - volti al riordino delle disposizioni legislative e regolamentari, comprese le norme tecniche, applicabili alle imprese, e al loro coordinamento in uno o più testi unici. L'articolo 5, recante disposizioni transitorie e finali, precisa che la comunicazione unica si applica ai procedimenti avviati decorsi quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, fissata al giorno successivo alla sua pubblicazione.

Passando al secondo gruppo di proposte, la proposta di legge C. 1284 Pelino interviene in materia di azioni positive per l'occupazione e per l'imprenditoria femminile allo scopo di rivitalizzarla e di potenziarla, apportando a tal fine modifiche ed integrazioni al «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna» (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198), nel quale sono confluite varie disposizioni della legge n. 215/1992. Questa legge (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), come si ricorda nella relazione illustrativa, era destinata a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale e recava norme in favore anche dell'imprenditoria svantaggiata del Mezzogiorno. La proposta in esame consta di cinque articoli di seguito illustrati.

L'articolo 1 novella l'articolo 54 del decreto legislativo n. 198/2006 ridisciplinando - nei termini previsti dalla legge originaria n. 215 del 1992 - il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile istituito dall'articolo 3, comma 1, della citata legge 215/1992 e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 314/2000.

In sostanza l'articolo reintroduce i finanziamenti a fondo perduto, proprio perché - si osserva nella relazione illustrativa - la sperequazione per sesso resta assai rilevante in Italia rispetto agli altri *partners* europei.

L'articolo 2, con l'inserimento nel Codice delle pari opportunità tra uomo e donna del nuovo articolo 54-*bis*, che ripropone l'abrogato articolo 5 della legge n. 215/1992, reintroduce lo strumento agevolativo del credito d'imposta inizialmente previsto e successivamente soppresso dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000.

L'articolo 3 costituisce una novità, in quanto attraverso il nuovo articolo 54-*ter* introduce disposizioni concernenti l'accesso agli incentivi a favore dell'autoimprenditorialità da parte delle donne. In particolare la disposizione riconosce come criterio preferenziale di accesso alle suddette agevolazioni nazionali e regionali la condizione di lavoratrice espulsa dal mercato del lavoro e non occupata che abbia superato i 45 anni di età. Stabilisce inoltre che per tale finalità sia vincolato il 15 per cento delle risorse destinate all'autoimprenditorialità stanziate da norme sia comunitarie che nazionali e regionali. A tali agevolazione accedono le lavoratrici che intendono avviare una attività artigianale, in particolare nel settore dell'artigianato artistico e locale.

L'articolo 4 introduce il nuovo articolo 54-*quater*, che disciplina i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni rinviando ad un DPCM da emanarsi su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti per i settori in cui operano i soggetti destinatari dei benefici, previo accordo tra Stato e regioni nel caso in cui le agevolazioni siano destinate a settori produttivi rientranti tra le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (*comma 1*). Alla revoca delle agevolazioni previste dai precedenti articoli 54, 54-*bis* e 54-*ter* si procede, sempre con DPCM, a seguito del venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per la concessione delle agevolazioni medesime. Ispezioni e verifiche da parte delle amministrazioni competenti, da effettuarsi presso i soggetti beneficiari, al fine di controllare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni, possono essere disposte dalle amministrazioni competenti (*comma 2*). È consentita la cumulabilità delle agevolazioni di cui agli articoli 54, 54-*bis* e 54-*ter* con gli altri benefici previsti dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, nonché da altre leggi statali o regionali, entro il limite massimo dell'80 per cento della spesa

ammessa all'agevolazione, come previsto nel testo originario della legge 215/1992 (*comma 3*). L'articolo 5 fissa l'applicazione degli articoli 54, 54-*bis* e 54-*ter* a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009, subordinandola all'autorizzazione della Commissione UE, ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (*comma 1*). Per la copertura finanziaria dell'onere di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009- 2011 derivante dall'attuazione del provvedimento in esame, si prevede il ricorso alle risorse del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, disciplinato dall'articolo 54 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna così come modificato dal presente provvedimento, da integrare - fino a concorrenza di 30 milioni di euro annui - con una quota delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (*comma 2*). A decorrere dall'anno 2012 per il finanziamento del provvedimento in esame si rinvia agli stanziamenti della Tabella C della legge finanziaria.

Infine, la proposta di legge C. 2680 Jannone muove dall'esigenza di intervenire attivamente nella fase di avvio delle piccole e medie imprese, incentivando soprattutto i giovani laureati e diplomati ad avviare attività imprenditoriali. L'articolo 1 prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° maggio 2010, di un fondo incentivi per l'avvio di attività imprenditoriali da parte dei giovani, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni (*comma 1*). L'ammontare complessivo delle risorse del fondo è stabilito annualmente dai Ministri competenti, previo parere della Conferenza Stato-regioni, ed integrato da eventuali ulteriori fondi che, a qualunque titolo, si rendano successivamente disponibili (*comma 2*). L'articolo 2 prevede l'istituzione, presso gli uffici competenti di ogni regione, di uno sportello per l'avvio di attività imprenditoriali da parte dei giovani, che fornisca consulenze gratuite finalizzate all'ideazione di un progetto di impresa organico e fattibile, riguardante i seguenti settori: *a) alimentare; b) ambientale; c) metallurgico; d) siderurgico; e) servizi; f) tessile.*

Ai sensi dell'articolo 3, *comma 1*, i requisiti per i soggetti che intendano accedere alle agevolazioni del fondo sono: cittadinanza italiana; età compresa tra i diciannove e i trentacinque anni; possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, di un diploma di laurea o di un diploma di laurea magistrale. Tali soggetti possono costituirsi in società o in cooperative, ovvero possono agire come singole persone giuridiche.

L'articolo 4 richiede che le domande di accesso alle agevolazioni del fondo riguardino esclusivamente progetti finalizzati all'avvio di nuove attività imprenditoriali.

L'articolo 5 fissa dei limiti quantitativi per le agevolazioni e i finanziamenti. In particolare, le agevolazioni del fondo per l'avvio di nuove attività imprenditoriali non possono superare, indipendentemente dall'ammontare dell'investimento totale, l'importo di 40.000 euro per ciascuna attività; l'acquisto di immobili è finanziato a valere sulle risorse del fondo entro il limite del 30 per cento dell'importo totale dell'investimento previsto; l'acquisto del suolo aziendale, di esclusiva pertinenza dell'unità produttiva, e le eventuali spese per la sua sistemazione sono finanziati a valere sulle risorse del fondo entro il limite del 10 per cento dell'importo totale dell'investimento previsto. L'articolo 6 attiene alla documentazione a corredo della domanda di accesso alle agevolazioni del fondo. L'articolo 7 precisa che le agevolazioni del fondo possono essere concesse in conto impianti e in conto esercizio, disciplinandone le modalità di erogazione. Ai sensi dell'articolo 8, il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Andrea GIBELLI, *presidente*, sottolinea che il mondo imprenditoriale ha mostrato notevole interesse per la materia in esame, ritiene che nel prosieguo dei lavori sarebbe opportuno procedere all'elaborazione di un testo il più possibile condiviso per poi effettuare un breve ciclo di audizioni.

Ludovico VICO (PD) concorda con la proposta del presidente Gibelli, sottolineando l'opportunità di prevedere tempi ben definiti da dedicare alle audizioni perché il testo possa giungere tempestivamente all'esame dell'Assemblea.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, ribadisce l'opportunità di adottare la proposta C. 2754 Vignali quale testo base, manifestando sin d'ora ampia disponibilità a recepire eventuali modifiche. Concorde altresì sulla proposta di effettuare un breve ciclo di audizioni e di procedere ad un esame spedito dei provvedimenti in titolo ai fini di una veloce calendarizzazione per i lavori dell'Assemblea.

Andrea GIBELLI, *presidente*, in considerazione della condivisione rilevata, ritiene opportuno procedere alla nomina di un Comitato ristretto per giungere alla definizione di un testo ampiamente condiviso.

La Commissione delibera quindi di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

CAMERA DEI DEPUTATI

Resoconto della X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo)

Mercoledì 14 luglio 2010

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 luglio 2010. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.40.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 3191 - Adozione di un testo unificato come testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2010.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che, in data 30 marzo 2010, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 3191, d'iniziativa del deputato Borghesi ed altri: «Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e altre disposizioni in materia di semplificazione degli oneri amministrativi relativi all'avvio di attività economiche e imprenditoriali».

Poiché la suddetta proposta di legge reca materia contenuta anche nelle proposte di legge C. 2754 e abbinate la presidenza ne ha disposto il relativo abbinamento.

Enzo RAISI, *relatore*, illustra nelle grandi linee il testo base che il comitato ristretto, costituito nella seduta del 13 gennaio 2010, dopo avere svolto approfondita istruttoria ed un ciclo di audizioni informali, nella seduta di ieri ha predisposto; auspica quindi che la Commissione adotti il testo elaborato dal Comitato ristretto come testo base per il seguito dell'esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione adotta quale testo base per il seguito dell'esame il testo elaborato dal comitato ristretto (*vedi allegato 7*).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 7

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese (C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Capo I

FINALITÀ E PRINCIPI

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge definisce lo statuto giuridico delle imprese e dell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione. Ai fini della presente legge si definisce impresa qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica, a prescindere dal relativo status giuridico e dalle modalità di finanziamento.
2. I principi della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
3. Nelle materie oggetto di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti o desumibili dalla presente legge.
4. La definizione dello statuto delle imprese e dell'imprenditore, di cui alla presente legge, mira in particolare:
 - a) al riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e alla prosperità economica;
 - b) a promuovere la costruzione di un contesto socio-culturale in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare;
 - c) a sostenere l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne;
 - d) a valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;
 - e) a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale;
 - f) a promuovere o ad adeguare l'intervento pubblico alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese;
 - g) a rendere le pubbliche amministrazioni sensibili e attente alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese.

ART. 2.

(Principi generali).

1. Sono principi generali della presente legge, che concorrono a definire lo statuto delle imprese e dell'imprenditore:
 - a) la libertà di iniziativa economica, di associazione, di stabilimento e di prestazioni di servizi, nonché di concorrenza, quali principi riconosciuti dall'Unione europea;
 - b) la sussidiarietà orizzontale quale principio informatore delle politiche pubbliche, anche con riferimento alla creazione d'impresa, in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione, alla tassazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione d'impresa e alla certificazione;
 - c) il diritto dell'impresa di operare in un contesto normativo certo, dove la discrezionalità sia

l'eccezione;

- d) la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, ai sensi di quanto disciplinato in materia dalla normativa europea;
- e) l'innovazione, quale strumento per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione e per la garanzia della possibilità di partecipazione e di accesso delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, alle politiche pubbliche;
- f) la reciprocità dei diritti e dei doveri nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione;
- g) la tutela della capacità inventiva e tecnologica delle imprese per agevolarne l'accesso agli investimenti e agli strumenti di tutela della proprietà intellettuale;
- h) il diritto delle imprese all'accesso al credito informato, corretto e non vessatorio;
- i) la promozione nel sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado e della formazione professionale della cultura imprenditoriale e del lavoro autonomo;
- l) la promozione di misure che favoriscano la trasmissione e la successione di impresa;
- m) il sostegno pubblico, attraverso misure di favore fiscale e di semplificazione amministrativa, alle micro, piccole e medie imprese, in particolare a quelle giovanili e femminili e ad alta tecnologia;
- n) la promozione dell'aggregazione nel sistema produttivo attraverso il sostegno dei distretti e delle reti di imprese.

ART. 3.

(Libertà associativa).

1. Ogni impresa è libera di associarsi in una o più associazioni.
2. Lo Stato riconosce quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni rappresentate nel sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio» o «sistema camerale», ovvero rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Capo II

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

ART. 4.

(Procedure di valutazione).

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici sono tenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative, regolamentari e amministrative sulle imprese, prima della loro emanazione, attraverso:
 - a) l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;
 - b) l'applicazione dei criteri di gradualità e proporzionalità in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.
2. Le regioni e gli enti locali, anche in forma associata, con il concorso del sistema delle camere di commercio, possono costituire appositi organi per l'attuazione delle disposizioni del comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 1 consultano di norma le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima della presentazione di una proposta legislativa, regolamentare e amministrativa destinata ad avere conseguenze sulle imprese.

ART. 5.

(Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese).

1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati

dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* degli atti di cui al comma 1, gli stessi sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definite con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati e la trasmette al Parlamento.

4. Con il regolamento di cui al comma 2 sono individuate le modalità di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 6.

(Nuove norme in materia di analisi di impatto della regolazione).

1. All'articolo 14, legge 28 novembre 2005, n. 246 dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Le amministrazioni proponenti allegano agli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione».

2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

(Rapporti con la pubblica amministrazione).

1. Lo Stato nelle sue articolazioni e la pubblica amministrazione improntano i rapporti con le imprese ai principi di trasparenza, di buona fede e di effettività dell'accesso ai documenti amministrativi, alle informazioni ed ai servizi; inoltre svolgono l'azione amministrativa secondo criteri di economicità, di efficacia, di efficienza, di tempestività, di uniformità di trattamento e di pubblicità, con il minor aggravio possibile di obblighi, di oneri e di adempimenti a carico delle imprese.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e le autorità competenti garantiscono, attraverso le camere di commercio, la pubblicazione e l'aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa; essi sono altresì tenuti a prevedere l'adozione di procedure semplificate e la riduzione al minimo dei diritti di segreteria, delle imposte e delle tasse dovuti in sede di iscrizione presso le camere di commercio, per l'avvio e per l'esercizio da parte di micro, piccole e medie imprese.

3. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e le società con totale o prevalente capitale

pubblico, nonché, nell'ambito delle rispettive competenze, le regioni e gli enti locali, assicurano il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi conseguenti ad istanze, di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei termini connessi alle dichiarazioni di inizio attività di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 241 del 1990, nonché l'effettività della previsione che il procedimento possa essere sospeso per una sola volta e in ogni caso per un periodo non superiore a trenta giorni.

4. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso può costituire presupposto della motivazione un'inadempienza addebitabile alla medesima pubblica amministrazione.»

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, le certificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dalla stessa al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e sono inserite dalle Camere di commercio nel repertorio economico amministrativo (REA). Alla pubblica amministrazione e alle autorità aventi titolo, a cui le imprese comunicano il proprio codice di iscrizione al registro delle imprese, è garantito senza oneri l'accesso telematico al registro delle imprese; ai medesimi soggetti è fatto divieto di esigere dalle imprese copie di documentazioni già presenti nello stesso registro.

ART. 8.

(Ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali).

1. Ai sensi di quanto disposto dalla direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, e suoi successivi aggiornamenti, nonché in attuazione del quadro fondamentale per le piccole imprese (*Small Business Act*) è fatto obbligo alla pubblica amministrazione di liquidare i pagamenti dovuti alle imprese fornitrici di beni e servizi entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza dei termini contrattuali; decorso tale termine si applicano gli interessi di mora.

2. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è inserito il seguente: «17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011, i creditori di somme dovute e non liquidate dalla pubblica amministrazione per somministrazioni, forniture e appalti, per le quali siano decorsi i termini per la liquidazione stabiliti dal contratto, possono compensare anche parzialmente tali importi con i debiti eventualmente maturati nei confronti del medesimo soggetto».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, introdotto dal comma 2 del presente articolo.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 è inserito il seguente: «2-bis. È nullo l'accordo di rinuncia agli interessi di mora, sottoscritto anche successivamente al pagamento, qualora una delle parti contraenti sia la pubblica amministrazione».

5. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può procedere ad indagini ed intervenire con diffide e sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi aziende e da pubbliche amministrazioni, quali i ritardi nei pagamenti dovuti a micro, piccole e medie imprese.

ART. 9.

(Certificazione sostitutiva e procedura di verifica).

1. Le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati sono sostitutive della verifica da parte della pubblica amministrazione e delle autorità competenti, fatti salvi i profili penali.

2. Al fine di limitare la discrezionalità da parte di singole amministrazioni e o di funzionari delle stesse, alle imprese non possono in alcun modo essere richiesti, all'esito di verifiche svolte dalla pubblica amministrazione e dalle autorità competenti, adempimenti ulteriori rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 7, comma 2, né comminate sanzioni che non riguardino esclusivamente il rispetto dei requisiti medesimi.

3. Nelle more del procedimento di verifica di cui al comma 2 del presente articolo e nei termini concordati per l'adeguamento, l'attività d'impresa non può essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformità o di mancato rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 5, comma 2, né l'amministrazione pubblica competente può esercitare poteri sanzionatori, fatti salvi i casi in cui è riscontrata una radicale difformità rispetto a quanto dichiarato.

ART. 10.

(Delega per disposizioni correttive ed integrative della disciplina delle procedure concorsuali).

1. Agli imprenditori dichiarati falliti, in possesso dei requisiti necessari per l'esdebitazione, di cui all'articolo 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, lo Stato garantisce il conseguimento di una piena riabilitazione rimuovendo ogni limitazione personale che possa pregiudicare l'avvio e l'esercizio di nuove imprese ed assicura agli imprenditori titolari di micro e piccole imprese adeguate misure di tutela.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al primo comma, il governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, e del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, in materia di procedure concorsuali. Il decreto si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) ridurre i tempi delle procedure fallimentari e concorsuali, in caso di bancarotta non fraudolenta, in modo che non possano essere superiori a un anno;

b) modificare la disciplina delle conseguenze personali del fallimento, eliminando le sanzioni personali a carico degli soggetti interessati e garantendo ad essi gli stessi trattamenti di chi avvia una nuova impresa, compresi i regimi di sostegno, nonché estendere l'istituto dell'esdebitazione nei confronti dei familiari fideiussori e coobbligati dell'imprenditore fallito;

c) determinare criteri di soddisfazione parziale dei crediti privilegiati e con prelazione, al fine di offrire maggiori possibilità di recupero dei crediti chirografari degli imprenditori titolari di micro e piccole imprese;

d) adottare rimedi per la composizione delle crisi aziendali da sovraindebitamento mediante appositi accordi di ristrutturazione dei debiti con i creditori prevedendo:

1) la predisposizione di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri, con la possibilità di conglobare o separare i debiti aziendali e quelli individuali e familiari;

2) la sottoscrizione da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo;

3) la definizione di forme adeguate di pubblicità da parte del giudice e la preclusione o sospensione di azioni individuali di esecuzione e di sequestro conservativo di beni;

4) l'approvazione da parte di una maggioranza qualificata dei creditori;

5) le procedure per l'esecuzione, l'impugnazione e la risoluzione dell'accordo;

6) i requisiti e le modalità di costituzione di organismi pubblici o privati, con adeguate garanzie di indipendenza e di professionalità, deputati alla composizione della crisi;

e) integrare la legislazione in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza, mediante l'adozione di criteri relativi agli acconti ai creditori volti a determinare una preferenza per i crediti degli imprenditori titolari di micro e piccole imprese per le vendite, le somministrazioni di beni e le

prestazioni di servizi effettuate a favore dell'impresa insolvente nei periodi immediatamente precedenti la dichiarazione dello stato di insolvenza.

3. Nelle procedure concorsuali lo Stato si fa carico degli oneri dovuti ai fornitori privilegiati coinvolti, nel caso siano imprenditori titolari di micro e piccole imprese, al fine di non pregiudicarne la sopravvivenza.

4. Sono ammessi al privilegio generale sui mobili, di cui all'articolo 2751-bis, n. 5) del codice civile, i crediti dell'impresa artigiana, come definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

ART. 11.

(Disciplina degli appalti pubblici).

1. È compito dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali istituire portali telematici al fine di rendere trasparenti le procedure di evidenza pubblica e di ampliare l'accesso all'informazione sugli appalti pubblici disponibili di importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea.

2. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro e piccole imprese, ove possibile, la pubblica amministrazione e le autorità competenti provvedono a:

a) suddividere i contratti in lotti e rendere visibili le possibilità di subappalto, garantendo la conoscibilità della corresponsione dei pagamenti da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento, nonché riservare una quota degli stessi, non inferiore al 30 per cento, alle micro e piccole e medie imprese;

b) tener conto, nelle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi, oltre che del criterio del massimo ribasso, anche dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

c) adottare misure per sostenere forme di aggregazione fra micro e piccole imprese privilegiando associazioni temporanee di impresa, associazioni in partecipazione e forme consortili;

d) realizzare condizioni di favore per le micro e piccole imprese per l'accesso agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dalla UE, mediante:

1) l'assegnazione tramite gara ad evidenza pubblica ovvero, alternativamente, tramite assegnazione a società miste pubblico-privato in cui la gara per il socio privato venga effettuata privilegiando la partecipazione di consorzi e forme di aggregazione di micro e piccole imprese locali;

2) l'individuazione di lotti adeguati alla dimensione ottimale del servizio pubblico locale, nonché alle caratteristiche delle imprese presenti sul territorio potenzialmente interessate agli affidamenti;

3) la definizione di un sistema di premialità per la partecipazione ai bandi di strutture consortili e di raggruppamenti di micro e piccole imprese;

4) l'individuazione di ambiti di servizio compatibili con le caratteristiche della comunità locale, con particolare riferimento alle aree dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione e riparazione nelle filiere energetiche, dell'illuminazione pubblica, dei servizi cimiteriali, di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, di manutenzione delle infrastrutture viarie e di manutenzione delle aree verdi;

5) l'affidamento delle opere compensative alle amministrazioni comunali interessate territorialmente alla realizzazione delle grandi infrastrutture, al fine di favorire la partecipazione ai lavori delle micro e piccole imprese.

3. È fatto divieto alla pubblica amministrazione e alle autorità contraenti di richiedere alle imprese concorrenti requisiti finanziari sproporzionati al valore dei beni e dei servizi oggetto di gara.

4. La pubblica amministrazione e le autorità contraenti sono tenute a vigilare sulla corretta corresponsione, da parte degli appaltatori, dei pagamenti ai subappaltatori nei vari stati di avanzamento dei lavori.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DI POLITICHE PUBBLICHE

ART. 12.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo, si utilizzano i termini usati negli atti dell'Unione europea e nella relativa normativa nazionale di recepimento per la definizione di microimpresa, di piccola impresa e di media impresa.
2. Si definiscono distretti i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di micro, piccole e medie dimensioni, nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.
3. Si definiscono distretti tecnologici i contesti produttivi omogenei, caratterizzati dalla presenza di forti legami con il sistema della ricerca e dell'innovazione.
4. Si definiscono meta-distretti tecnologici le aree produttive innovative e di eccellenza indipendentemente dai limiti territoriali.
5. Si definiscono reti di impresa le aggregazioni funzionali tra imprese.
6. Si definiscono consorzi per il commercio estero i consorzi e le società consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla.
7. Si definiscono imprese dell'indotto le imprese che sono in rapporti contrattuali con altra impresa tali che le determinazioni o gli eventi gestionali riguardanti quest'ultima ne possano condizionare in maniera determinante il ciclo economico o l'organizzazione.
8. Si definiscono imprese femminili le imprese con una partecipazione societaria di una quota non inferiore alla maggioranza assoluta di donne.
9. Si definiscono imprese giovanili le imprese con una partecipazione societaria di una quota non inferiore alla maggioranza assoluta di persone con età inferiore a trentacinque anni.

ART. 13.

(Politiche pubbliche per la competitività).

1. Al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese, lo Stato ne favorisce in ogni modo l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione e, in particolare:
 - a) garantisce alle micro, piccole e medie imprese una riserva minima del 50 per cento degli incentivi per l'internazionalizzazione e l'innovazione, individuati con apposito decreto emanato dal Ministro dello sviluppo;
 - b) favorisce la trasparenza nei rapporti fra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, mediante:
 - 1) l'attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti degli istituti di credito ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti verso le imprese e di accertare pratiche concertate, accordi od intese, nonché condizioni di ostacolo artificiosamente imposte rispetto all'esame del merito di credito delle imprese;
 - 2) la previsione dell'obbligo per gli istituti di credito di trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, per la sua pubblicazione telematica, un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantità di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa;
 - c) sostiene la promozione delle micro e piccole imprese nei mercati nazionali ed internazionali mediante:
 - 1) la definizione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, tramite uno o più accordi di programma sottoscritti con l'Unione nazionale delle camere di commercio, delle linee guida, delle

priorità e del sistema di valutazione degli interventi sulla base degli indirizzi di politica industriale, sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro e piccole imprese, anche al fine di un più efficace impiego delle risorse stanziare dalle camere di commercio per il sostegno alla partecipazione delle micro e piccole imprese agli eventi fieristici e per le attività promozionali;

2) la realizzazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese, di programmi di intervento in favore dei sistemi di associazione tra imprese al fine di individuare e qualificare un sistema di servizi integrati a sostegno delle micro e piccole imprese nella loro attività di promozione sui mercati nazionali ed internazionali, anche curando l'identificazione ed il monitoraggio degli strumenti di formazione, agevolazione, incentivazione e finanziamento, nonché al fine di incentivare la costituzione e il sostegno di organismi partecipati indirizzati alla facilitazione e all'accompagnamento delle imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione.

ART. 14.

(Deleghe al Governo in materia di imposizione tributaria relativa alle imprese e di compensazione fra i crediti delle imprese nei confronti delle amministrazioni statali e i debiti relativi ad obbligazioni tributarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma dell'imposizione tributaria relativa alle imprese, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) per quanto riguarda l'imposta sui redditi:

1) differenziare l'imposizione sugli utili dell'impresa, prevedendo che non siano soggetti ad imposizione gli utili reinvestiti, entro l'esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti, per le seguenti finalità:

1.1) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di nuovi macchinari o apparecchiature, purché detenuti per almeno tre anni dalla data dell'acquisto;

1.2) realizzazione o acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento dell'ambiente o all'adeguamento alle normative sulla sicurezza;

1.3) attività di ricerca e di sviluppo di prodotti e processi di produzione innovativi;

1.4) acquisizione di brevetti o di licenze funzionali all'esercizio delle attività dell'impresa;

1.5) acquisizione di beni e di servizi destinati all'incremento dell'esportazione dei prodotti e alle altre attività in materia di internazionalizzazione, previste dalla legge 31 marzo 2005, n. 56, nonché dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

1.6) formazione del personale necessaria per le finalità di cui ai numeri da 1.1) a 1.5);

2) consentire la deduzione, entro un limite massimo non superiore al 50 per cento, degli importi investiti dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche come capitale di rischio delle micro, piccole e medie imprese, con esclusione dei soggetti controllanti, controllati o collegati;

b) per quanto riguarda la determinazione dell'imponibile e il versamento delle imposte da parte delle micro, piccole e medie imprese:

1) introdurre un regime semplificato per l'esecuzione degli obblighi documentali e degli adempimenti formali nonché per la determinazione degli imponibili, anche in funzione del potenziamento degli studi di settore ovvero in ragione della particolare modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa;

2) introdurre forme di imposizione forfetaria, anche aventi carattere di concordato triennale preventivo, per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;

c) per quanto riguarda l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), prevedere la progressiva esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro e di eventuali ulteriori costi, con precedenza in

favore delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti con una prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri costi.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare la facoltà, in favore delle imprese creditrici nei confronti di amministrazioni statali, in relazione a contratti di cessione di beni o di prestazione di servizi, di compensare i medesimi crediti con i debiti, gravanti a loro carico, relativi a obbligazioni tributarie, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) i contratti di cessione dei beni o di prestazione dei servizi devono essere stipulati in forma scritta;
- b) i crediti devono essere certi, liquidi ed esigibili e fondati su un titolo esecutivo non più impugnabile;
- c) l'impresa deve avere già adempiuto esattamente all'obbligazione, derivante dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso;
- d) la compensazione può essere effettuata esclusivamente con debiti relativi a tributi statali.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2, il Governo integra le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in modo da consentire la compensazione di cui al medesimo comma 1 nell'ambito del versamento unitario previsto dall'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro un mese dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 2 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo e con la procedura indicata nel comma 4.

6. I decreti legislativi di cui al presente articolo, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A questo fine si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con periodicità annuale, verifica le occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della delega legislativa di cui al comma 1, a fronte delle somme stanziare annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NUOVE IMPRESE

ART. 15.

(Imprenditoria giovanile, femminile, tecnologica e nelle aree svantaggiate).

1. Lo Stato garantisce norme e regimi fiscali di maggiore vantaggio per le imprese avviate da giovani di età inferiore a trentacinque anni, nei primi tre anni di attività, al fine di conservare e di sviluppare l'imprenditorialità diffusa. Per le nuove imprese tecnologiche, per le nuove imprese femminili e per le imprese localizzate nelle aree svantaggiate, il termine di cui al periodo precedente

è prorogato di ulteriori due anni.

2. Le regioni, gli enti locali e le camere di commercio possono mettere a disposizione delle nuove imprese tecnologiche, che hanno in essere contratti stabili di collaborazione per ricerca e formazione del capitale umano con università e con enti di ricerca, aree e locali senza oneri per i primi cinque anni di attività dell'azienda; tali aree e locali possono essere affidati senza oneri a soggetti di servizio senza scopo di lucro partecipati a maggioranza da associazioni di imprese.

3. Le camere di commercio, anche in forma associata e con vincolo di sussidiarietà orizzontale rispetto alle associazioni delle imprese e ai loro centri di servizio, sono tenute a garantire la formazione e l'assistenza anche operativa ai soggetti di cui al presente articolo, ad esclusione della rappresentanza di interessi.

Capo V

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE ART. 16.

(Istituzione e compiti dell'Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese).

1. È istituita l'Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese, di seguito denominata «Agenzia».

2. Sono compiti dell'Agenzia:

a) l'elaborazione di proposte finalizzate a favorire lo sviluppo delle imprese con meno di cinquanta addetti;

b) la predisposizione del rapporto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sulla micro, piccola e media impresa. Il rapporto individua le politiche e le specifiche misure da attuare per favorire la competitività delle micro, piccole e medie imprese e contiene una sezione dedicata all'analisi preventiva e alla valutazione successiva dell'impatto delle politiche di sviluppo sulle micro, piccole e medie imprese.

3. L'Agenzia effettua, anche avvalendosi del contributo del tavolo di consultazione di cui al comma 5:

a) l'analisi di impatto preventivo sulle micro, piccole e medie imprese dei disegni di legge e degli schemi di decreti legislativi;

b) la verifica di impatto successivo sulle micro, piccole e medie imprese degli atti normativi.

4. Nell'assolvimento dei suoi compiti l'Agenzia opera in stretto collegamento con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.

5. Presso l'Agenzia è istituito il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle imprese, con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo.

6. Il Governo, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Parlamento il rapporto annuale di cui al comma 2, lettera b), su cui il Parlamento si esprime nei successivi sessanta giorni, anche adottando uno specifico atto sulle misure prioritarie da attuare. Su tali misure prioritarie l'Agenzia svolge le analisi e le verifiche di impatto di cui al comma 3, lettere a) e b).

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla definizione del regolamento, nonché dell'assetto organizzativo dell'Agenzia e delle risorse da destinare ad essa. Il decreto è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.

ART. 17.

(Organi dell'agenzia).

1. L'Agenzia è un organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri; il presidente è nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, due membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Il mandato del presidente e dei membri dell'Agenzia è fissato in cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

Capo VI

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ART. 18.

(Istituzione della Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese).

1. È istituita la Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, di seguito denominata «Commissione», con compiti di indirizzo e controllo sull'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi alle micro, piccole e medie imprese.
2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, un vicepresidente e due segretari.
4. Il funzionamento e lo svolgimento dei lavori della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio della sua attività.

ART. 19.

(Attività della Commissione).

1. La Commissione valuta l'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi alle micro, piccole e medie imprese. A questo fine, essa può chiedere informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e da organismi, anche privati, che si occupano di questioni attinenti alle micro, piccole e medie imprese.
2. La Commissione favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela delle micro, piccole e medie imprese operanti in Italia e all'estero e con associazioni, organizzazioni non governative e altri soggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione delle micro, piccole e medie imprese.
3. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea in conformità alla comunicazione COM (2008) 394 della Commissione europea, del 25 giugno 2008, e alla relativa risoluzione n. P6- TA(2008)0579 del Parlamento europeo, del 4 dicembre 2008, sulla strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa - Atto sulle piccole imprese.

ART. 20.

(Spese di funzionamento).

1. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari a 30.000 euro a decorrere dall'anno di approvazione della presente legge, sono poste a carico, in parti eguali, dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Capo VII

COMPETENZE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI

ART. 21.

(Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono espressione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

2. Le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, nonché il conseguimento di ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa sul territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali.

Capo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 22.

(Entrata in vigore e provvedimenti di attuazione).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto dagli articoli della presente legge, e in particolare dall'articolo 14, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono istituiti gli organi e sono adottati i provvedimenti di attuazione previsti dalla medesima legge.

ART. 23.

(Norma finanziaria).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con le risorse stanziare annualmente dalla legge finanziaria e determinate dai conseguenti provvedimenti attuativi.

CAMERA DEI DEPUTATI

Resoconto della X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo)

Mercoledì 22 settembre 2010

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 settembre 2010. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 14.40.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2010.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che sono stati presentati circa 180 emendamenti, sui quali la Presidenza non ha riscontrato problemi di ammissibilità (*vedi allegato 11*).

Enzo RAISI (FLI) *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Lulli 1.2, Froner 1.4, sugli identici emendamenti Polidori 1.6, Marchioni 1.7 e Anna Teresa Formisano 1.8. Invita al ritiro degli emendamenti Cimadoro 1.1, Zeller 1.3 e Cimadoro 1.5. Propone di accantonare l'esame dell'emendamento Cimadoro 1.9, rilevando che l'emendamento Vignali 1.10 risulta assorbito dall'eventuale approvazione degli identici emendamenti Polidori 1.6, Marchioni 1.7 e Anna Teresa Formisano 1.8.

Il sottosegretario Laura RAVETTO esprime parere conforme a quello del relatore.

Alberto TORAZZI (LNP) manifesta un orientamento contrario all'emendamento Cimadoro 1.1.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritira il suo emendamento 1.1.

La Commissione approva l'emendamento Lulli 1.2.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Zeller 1.3: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Froner 1.4.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritira il suo emendamento 1.5.

La Commissione approva gli identici emendamenti Polidori 1.6, Marchioni 1.7 e Anna Teresa Formisano 1.8.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento Vignali 1.10.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Vignali 2.4 e 2.5, nonché sull'emendamento Mastromauro 2.7; invita al ritiro degli emendamenti Cimadoro 2.1 e 2.2, Vincenzo Antonio Fontana 2.3 e Mastromauro 2.6 che sarebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento Vignali 2.5.

Il sottosegretario Laura RAVETTO, esprime parere conforme a quello del relatore, eccetto che per l'emendamento Mastromauro 2.7 sul quale si rimette alla Commissione, in attesa delle valutazioni in merito che potranno essere espresse dalla Commissione giustizia.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritira i suoi emendamenti 2.1 e 2.2.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, constata l'assenza del deputato Vincenzo Antonio Fontana presentatore dell'emendamento 2.3: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Vignali 2.4 e 2.5, pertanto assorbito l'emendamento Mastromauro 2.6.

Andrea LULLI (PD) sottolinea che l'emendamento Mastromauro 2.7 richiama la problematica dei ritardati pagamenti oggetto di una direttiva europea.

Raffaello VIGNALI (PdL) auspica l'approvazione dell'emendamento Mastromauro 2.7, atteso che la Commissione giustizia esprimerà le proprie valutazioni sul testo modificato.

Alberto TORAZZI (LNP) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Mastromauro 2.7.

La Commissione approva l'emendamento Mastromauro 2.7.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Vignali 3.1 e sugli identici articoli aggiuntivi Vignali 3.0.1, Anna Teresa Formisano 3.0.2, Peluffo 3.0.3 e Polidori 3.0.4.

Il sottosegretario Laura RAVETTO si rimette alla Commissione sull'emendamento Vignali 3.1 ed esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Vignali 3.0.1, Anna Teresa Formisano 3.0.2, Peluffo 3.0.3 e Polidori 3.0.4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Vignali 3.1 e gli identici articoli aggiuntivi Vignali 3.0.1, Anna Teresa Formisano 3.0.2, Peluffo 3.0.3 e Polidori 3.0.4

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Zeller 4.4, Scarpetti 4.5, sugli identici emendamenti Vignali 4.6 e Mastromauro 4.7, sugli emendamenti Vico 4.8 e Contento 4.9. Invita al ritiro dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il sottosegretario Laura RAVETTO si rimette alla Commissione sugli emendamenti Zeller 4.4 e Vico 4.8, esprimendo parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritira il suo emendamento 4.1.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Zeller 4.2 e 4.3: si intende che vi abbiano rinunciato.

Laura FRONER (PD) sottoscrive l'emendamento Zeller 4.4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Zeller 4.4 e Scarpetti 4.5.

Elisa MARCHIONI (PD) ritira il suo emendamento 4.13.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Vignali 4.6 e l'identico Mastromauro 4.7, nonché Vico 4.8.

Raffaello VIGNALI (PdL) sottoscrive l'emendamento Contento 4.9.

La Commissione approva l'emendamento Contento 4.9.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Zeller 4.10, 4.11 e 4.12: si intende che vi abbiano rinunciato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati osservando che gli identici Polidori 5.2, Scarpetti 5.3 e Anna Teresa Formisano 5.4 risulterebbero assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Vignali 5.1.

Il sottosegretario Laura RAVETTO si rimette alla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento Vignali 5.1. Risultano pertanto assorbiti gli identici emendamenti Polidori 5.2, Scarpetti 5.3 e Anna Teresa Formisano 5.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vignali 6.2, Anna Teresa Formisano 6.3, Polidori 6.4 e Quartiani 6.5, invitando al ritiro dell'emendamento Scarpetti 6.1.

Il sottosegretario Laura RAVETTO esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Scarpetti 6.1, rimettendosi alla Commissione sui restanti emendamenti presentati all'articolo 6.

Andrea LULLI (PD) ritira l'emendamento Scarpetti 6.1 preannunciando sin d'ora che sarà ripresentato nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione approva gli identici emendamenti Vignali 6.2, Anna Teresa Formisano 6.3, Polidori 6.4 e Quartiani 6.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vignali 7.2 e Mastromauro 7.3, sugli emendamenti Scarpetti 7.6 e 7.8, sugli identici emendamenti Vignali 7.9, Polidori 7.10, Torazzi 7.11, Anna Teresa Formisano 7.12 e Portas 7.13. Invita al ritiro degli emendamenti Borghesi 7.1, Sanga 7.4, Zeller 7.5 e Froner 7.7.

Il sottosegretario Laura RAVETTO esprime parere contrario sull'emendamento Borghesi 7.1, si rimette alla Commissione sugli identici emendamenti Vignali 7.2 e Mastromauro 7.3 nonché sull'emendamento Scarpetti 7.6. Esprime parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti presentati all'articolo 7.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritira l'emendamento Borghesi 7.1.

La Commissione approva gli identici emendamenti Vignali 7.2 e Mastromauro 7.3.

Andrea LULLI (PD) ritira l'emendamento Sanga 7.4.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Zeller 7.5: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Scarpetti 7.6.

Laura FRONER (PD) ritira il suo emendamento 7.7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Scarpetti 7.8 e gli identici emendamenti Vignali 7.9, Polidori 7.10, Torazzi 7.11, Anna Teresa Formisano 7.12 e Portas 7.13.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Vignali 8.1, nonché sugli identici Anna Teresa Formisano 8.2 e Vico 8.3, purché riformulati secondo il testo dell'emendamento 8.1, sugli emendamenti Lulli 8.4 e 8.6, Vico 8.7, nonché sugli identici emendamenti Anna Teresa Formisano 8.8 e Polidori 8.9, purché riformulati secondo il testo dell'emendamento Vico 8.7. Invita al ritiro dell'emendamento Zeller 8.5 e degli articoli aggiuntivi Borghesi 8.0.1 e 8.0.2.

Il sottosegretario Laura RAVETTO si rimette alla Commissione sugli emendamenti Vignali 8.1, sugli identici Anna Teresa Formisano 8.2 e Vico 8.3, sugli emendamenti Lulli 8.4 e 8.6, Vico 8.7, nonché sugli identici Anna Teresa Formisano 8.8 e Polidori 8.9. Esprime parere contrario sull'emendamento Zeller 8.5 e sugli articoli aggiuntivi Borghesi 8.0.1 e 8.0.2.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) accetta la riformulazione del suo emendamento 8.2.

Ludovico VICO (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 8.3.

La Commissione approva quindi gli emendamenti Vignali 8.1, nonché gli identici Anna Teresa Formisano 8.2 e Vico 8.3, come modificati.

La Commissione approva quindi l'emendamento Lulli 8.4.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Zeller 8.5: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Lulli 8.6.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) accetta la riformulazione del suo emendamento 8.8.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, constata l'assenza del deputato Polidori presentatore dell'emendamento 8.9: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva quindi l'emendamento Vico 8.7 e Anna Teresa Formisano 8.8 nel testo riformulato.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritira gli articoli aggiuntivi Borghesi 8.0.1 e 8.0.2.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 9.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Cimadoro 9.1.

Il sottosegretario Laura RAVETTO esprime parere contrario sull'emendamento Cimadoro 9.1.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritira il suo emendamento 9.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Vico 10.2 invitando al ritiro degli emendamenti Cimadoro 10.1, Vignali 10.6, Mastromauro 10.7 e Vignali 10.8. Propone quindi di accantonare l'esame degli identici emendamenti Anna Teresa Formisano 10.3 e Vico 10.4, nonché dell'emendamento Polidori 10.5.

Il sottosegretario Laura RAVETTO si rimette alla Commissione sull'emendamento Vico 10.2, esprimendo parere contrario sull'emendamento Cimadoro 10.1, sugli identici emendamenti Vignali 10.6 e Mastromauro 10.7, nonché sull'emendamento Vignali 10.8. Ritiene altresì opportuno l'accantonamento degli identici emendamenti Anna Teresa Formisano 10.3 e Vico 10.4, nonché dell'emendamento Polidori 10.5.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritira il suo emendamento 10.1.

La Commissione approva l'emendamento Vico 10.2.

Raffaello VIGNALI (PdL) ritira il suo emendamento 10.6.

Margherita Angela MASTROMAURO (PD) ritira il suo emendamento 10.7.

Raffaello VIGNALI (PdL) ritira il suo emendamento 10.8.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 11

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese (C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. La presente legge definisce lo statuto giuridico delle imprese e dell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro in conformità agli articoli 1, primo comma, e 4, secondo comma, della Costituzione, sia che esso sia svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione, nonché in conformità al principio della responsabilità sociale delle imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

1. 1.Cimadoro.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Ai fini della presente legge ed ai sensi degli articoli 2082 e 2083 del codice civile, si definisce impresa qualsiasi attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, a prescindere dal relativo *status* giuridico.

1. 2.Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

1. 3.Zeller, Brugger.

*Al comma 2 dopo le parole: dell'ordinamento giuridico dello Stato aggiungere le seguenti: ed hanno lo scopo di garantire la piena applicazione dello *Small Business Act* e la coerenza delle normative proposte dal Governo, dal Parlamento e dalle Regioni con i provvedimenti dell'Unione europea in materia di concreta applicazione del medesimo.*

1. 4.Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

(Approvato)

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) a promuovere la costruzione di un contesto socio-culturale in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare nel rispetto del principio della responsabilità sociale delle imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

1. 5.Cimadoro.

Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole: «socio-culturale» con «normativo, sociale e culturale»;

b) alla lettera e), sostituire le parole: «a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale» con le parole: «a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto europeo ed internazionale».

*** 1. 6.**Polidori.

(Approvato)

Al comma 4:

a) alla lettera b) sostituire le parole: «socio-culturale» con le seguenti: «normativo, sociale e culturale»;

b) alla lettera e) dopo le parole: «nel contesto» inserire le seguenti: «europeo ed».

* **1. 7.** Marchioni, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

(Approvato)

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera b) sostituire le parole «socio-culturale» con «normativo, sociale e culturale»;

alla lettera e), sostituire le parole «a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale» con le seguenti: «a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto europeo ed internazionale».

* **1. 8.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

(Approvato)

Al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) a promuovere l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

1. 9. Cimadoro.

Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), sostituire le parole: «a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale» con le seguenti: «a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto europeo ed internazionale».

1. 10. Vignali.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) la sussidiarietà orizzontale e verticale di cui all'articolo 118 della Costituzione, anche con riferimento alla creazione dell'impresa, in particolare da parte di giovani e delle donne.

2. 1. Cimadoro.

Al comma 1, lettera c) sopprimere le seguenti parole: , dove la discrezionalità sia l'eccezione.

2. 2. Cimadoro.

Al comma 1, alla lettera m) dopo le parole: e di semplificazione amministrativa, aggiungere le seguenti: nonché iniziative volte a favorire l'armonizzazione regionale delle normative in materia di esercizio del commercio in sede fissa e della disciplina degli esercizi pubblici.

2. 3. Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: ad alta tecnologia aggiungere le seguenti anche integrata nei prodotti.

2. 4. Vignali.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

n) la promozione dell'aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno dei distretti e delle reti di imprese.

2. 5.Vignali.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

n) la promozione dell'aggregazione tra imprese.

2. 6.Mastromauro, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1 dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

o) la garanzia che nei rapporti tra imprese e nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione la durata dei processi civili relativi al recupero di un credito non sia superiore ad un anno.

2. 7.Mastromauro, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

(Approvato)

ART. 3.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini di cui al comma 2 e per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza negli organi delle Camere di commercio, i relativi organi di amministrazione sono composti da un numero di componenti comunque non superiore ad un terzo dei componenti del consiglio.

3. 1.Vignali.

(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Legittimazione ad agire delle associazioni).

1. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Per interessi diffusi si intendono sia gli interessi appartenenti alla generalità dei cittadini, sia gli interessi omogenei di una determinata categoria di soggetti».

2. Le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio, industria, artigianato agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.

3. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi come definiti dal comma 1-bis dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

*** 3. 0. 1.Vignali.**

(Approvato)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Legittimazione ad agire delle associazioni).

1. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto il seguente comma:

1-bis. Per interessi diffusi si intendono sia gli interessi appartenenti alla generalità dei cittadini, sia gli interessi omogenei di una determinata categoria di soggetti.».

2. Le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.

3. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi come definiti dal comma 1-bis dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

* **3. 0. 2.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

(Approvato)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Legittimazione ad agire delle associazioni).

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, e aggiunto il seguente:

1-bis. Per interessi diffusi si intendono sia gli interessi appartenenti alla generalità dei cittadini, sia gli interessi omogenei di una determinata categoria di soggetti.

2. Le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad una parte dei medesimi.

3. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi come definiti dal comma 1-bis dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

* **3. 0. 3.** Peluffo, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

(Approvato)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Legittimazione ad agire delle associazioni).

1. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto seguente comma:

1-bis. Per interessi diffusi si intendono sia gli interessi appartenenti alla generalità dei cittadini, sia gli interessi omogenei di una determinata categoria di soggetti.

2. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi come definiti dal comma 1-bis dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. Le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni

soggetti.

* **3. 0. 4.** Polidori.

(Approvato)

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Cimadoro.

Al comma 1, sopprimere le parole: e amministrative.

4. 2. Zeller, Brugger.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: regolamentari e amministrative *aggiungere le seguenti:* a carattere generale.

4. 3. Zeller, Brugger.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: regolamentari e amministrative *aggiungere le seguenti:* anche di natura fiscale.

4. 4. Zeller, Brugger, Froner.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis). L'effettiva applicazione della disciplina di cui all'articolo 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).

4. 5. Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, premettere le seguenti parole: 1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, e.

4. 13. Marchioni, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Le attività di cui al comma 1 di competenza statale sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che, nei casi in cui non sia l'unica autorità proponente, agisce in coordinamento con il dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, e al Parlamento.

* **4. 6.** Vignali.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le attività di cui al comma 1 di competenza statale Sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che, nei casi in cui non sia l'unica autorità proponente, agisce in coordinamento con il dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, e al Parlamento.

* **4. 7.** Mastromauro, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastella, Peluffo, Portas,

Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, le regioni e gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività di cui al comma 1. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi del sistema delle camere di commercio, di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

4. 8. Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti Federico Testa, Zunino.
(Approvato)

Al comma 3, le parole: della presentazione sono sostituire dalle parole: dell'approvazione.

4. 9. Contento, Vignali.
(Approvato)

Al comma 3, sopprimere le parole: e amministrativa.

4. 10. Zeller, Brugger.

Al comma 3, dopo le parole: regolamentare e amministrativa aggiungere le seguenti: a carattere generale.

4. 11. Zeller, Brugger.

Al comma 3, dopo le parole: regolamentare e amministrativa aggiungere le seguenti: anche di natura fiscale.

4. 12. Zeller, Brugger.

ART. 5.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*, sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definite con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. 1. Vignali.

(Approvato)

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definite con apposito regolamento di emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

***5. 2.** Polidori.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo criteri e modalità definite con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

***5. 3.** Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definite con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

***5. 4.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

ART. 6.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. All'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il Governo approva un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi, in particolare in sede di Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, con la finalità di definire adempimenti uniformi e un livello massimo di oneri amministrativi per tutto il territorio nazionale. La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2009, e con le amministrazioni interessate per materia coordina la realizzazione delle attività di misurazione degli oneri di cui al presente comma presso le amministrazioni statali.»;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi fino al raggiungimento del 25 per cento»;

c) al comma 5, dopo le parole: «oneri amministrativi gravanti sulle imprese» sono inserite le seguenti: «e sui cittadini».

3. Il programma di cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è approvato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, con le risorse disponibili a legislazione vigente, le autorità amministrative indipendenti con funzioni di regolazione generale effettuano, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012.»

6. 1. Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2 dell'articolo 6, dopo le parole: della presente legge, aggiungere in fine, le seguenti: affidandone la realizzazione al MOA, sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

***6. 2.**Vignali.

(Approvato)

Al comma 2 dopo le parole: della presente legge, aggiungere, in fine, le seguenti: affidandone la realizzazione al MOA, sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

***6. 3.**Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

(Approvato)

Al comma 2 dell'articolo 6, dopo le parole: della presente legge, aggiungere infine, le seguenti: affidandone la realizzazione al MOA, sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

***6. 4.**Polidori.

(Approvato)

Al comma 2 aggiungere in fine, il seguente periodo: «, affidandone la realizzazione al MOA, sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.

***6. 5.** Quartiani, Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

(Approvato)

ART. 7.

Sostituire l'articolo 7 con i seguenti:

Art. 1.

(Nuove disposizioni in materia di dichiarazione di inizio attività).

1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. *(Dichiarazione di inizio attività).* - 1. Ai fini dell'inizio di un'attività imprenditoriale ovvero di un'attività economica, individuata ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, nonché di un'attività di produzione di beni o di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali, artigianali, turistiche e alberghiere, è sufficiente trasmettere, per via telematica, una dichiarazione iniziale dell'interessato, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al responsabile dello sportello unico, ove presente, o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui l'attività è svolta, previa delega espressa delle funzioni concorrenti lo sportello unico da parte dell'amministrazione comunale di riferimento.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere iniziate dalla data di trasmissione della dichiarazione dell'interessato che sostituisce di diritto ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o in ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale ovvero di un'attività economica, individuata ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei

requisiti o dei presupposti di legge ovvero di atti amministrativi a contenuto generale e qualora non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito fiscale, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché gli atti imposti dalla normativa dell'Unione europea.

4. In caso di realizzazione o di modifica di un insediamento produttivo relativo alla realizzazione delle attività di cui al comma 1, sono allegati alla dichiarazione gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente, resa sotto l'esclusiva responsabilità della società professionale o del professionista autore del progetto, purché muniti di idonea copertura assicurativa per la responsabilità professionale, pari almeno al doppio del valore economico dell'opera.

5. Qualora l'oggetto della dichiarazione riguardi attività diverse da quelle di cui al comma 1 ovvero attività relative alla produzione di beni o di servizi finanziari, di comunicazione elettronica, di trasporto, di agenzie di lavoro interinale, di servizi sanitari, di servizi audiovisivi, di servizi legati all'esercizio di pubblici poteri, di attività di azzardo, di servizi sociali, di servizi privati di sicurezza e di servizi forniti da notai o da ufficiali giudiziari, restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui al comma 2 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti. In ogni caso, tali attività non possono essere iniziate prima della decorrenza di quindici giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione, per via telematica, all'amministrazione comunale di riferimento.

6. L'amministrazione comunale può richiedere, per via telematica informazioni o documentazione aggiuntiva relative a fatti, stati e qualità solo qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili, per via telematica, presso altre pubbliche amministrazioni. La richiesta di informazioni o di documentazione aggiuntiva non costituisce causa di interruzione dell'attività, salvo che nei casi previsti dal comma 7.

7. Qualora l'amministrazione comunale rilevi un'evidente carenza delle condizioni, delle modalità e dei fatti che legittimano la prosecuzione di una delle attività di cui al comma 1, adotta immediati e motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività e di rimozione dei loro effetti, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente la propria attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione e, in ogni caso, non superiore a dieci giorni.

8. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione, per via telematica, di pareri di organi e di enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di quindici giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione, per via telematica, all'interessato.

9. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.

Art. 7-bis.

(Disposizioni sanzionatorie).

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

1. Con la dichiarazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20, l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Al soggetto che dichiara il falso,

nell'ambito della dichiarazione di cui all'articolo 19 o della domanda di cui all'articolo 20, si applicano le pene previste dall'articolo 483 del codice penale, aumentate sino al doppio, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

*Art. 7-ter.
(Controlli).*

1. Nei casi in cui, durante lo svolgimento di un'attività amministrativa di controllo, di verifica o di ispezione, l'amministrazione competente rilevi un'irregolarità tale da pregiudicare il legittimo esercizio delle attività di cui all'articolo 7, può disporre contestualmente, con provvedimento motivato, la sospensione della prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, fino a quando il titolare dell'impresa non provveda a conformare la propria attività alla normativa vigente e, in ogni caso, non oltre il termine massimo di un anno dalla data di esecuzione del provvedimento amministrativo di sospensione.

*Art. 7-quater.
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).*

1. Al fine di garantire una reale tutela del reddito dei lavoratori delle imprese nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 7-ter, si applicano le disposizioni relative al riconoscimento del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria di cui legge 20 maggio 1975, n. 164.
2. Nei casi di cui al comma 1, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposto nella misura del 30 per cento dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e nella misura del 50 per cento dal datore di lavoro, avendo riguardo alla retribuzione globale di fatto di ciascun lavoratore.
3. Durante i primi sei mesi di cassa integrazione guadagni ordinaria, il datore di lavoro corrisponde il trattamento di cui al comma 1 anticipando la spesa a carico dell'INPS. Tale spesa è successivamente rimborsata al datore di lavoro.
4. Qualora la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria da parte del datore di lavoro risulti oggettivamente impossibile per mancanza di liquidità, vi provvede la finanza pubblica nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

*Art. 7-quinquies.
(Disposizioni attuative).*

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogata.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli di cui all'articolo 7-ter.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono stabilite le norme che disciplinano la trasmissione per via telematica della dichiarazione di inizio attività prevista dall'articolo 19 della legge 7 agosto

1990, n. 241, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della presente legge.
7. 1.Borghesi, Cimadoro.

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: di tempestività, è aggiunta la seguente: di imparzialità;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e le società con totale o prevalente capitale pubblico, nonché, nell'ambito delle rispettive competenze, le regioni e gli enti locali, assicurano il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi conseguenti ad istanze, di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché l'effettività della previsione che il procedimento possa essere sospeso per una sola volta e in ogni caso per un periodo non superiore a trenta giorni. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la più ampia applicazione del principio del silenzio-assenso, ad eccezione dei casi in cui la normativa comunitaria imponga l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;
- c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«6. Lo Stato si impegna a garantire che nei rapporti tra imprese, nonché tra imprese e pubbliche amministrazioni la durata dei processi civili relativi al recupero di un credito non sia superiore a un anno.».

***7. 2.**Vignali.

(Approvato)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: «di tempestività,» aggiungere le seguenti: «di imparzialità,»;
- b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e le società con totale o prevalente capitale pubblico, nonché, nell'ambito delle rispettive competenze, le regioni e gli enti locali, assicurano il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi conseguenti ad istanze, di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché l'effettività della previsione che il procedimento possa essere sospeso per una sola volta e in ogni caso per un periodo non superiore a trenta giorni. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la più ampia applicazione del principio del silenzio-assenso, ad eccezione dei casi in cui la normativa comunitaria imponga l'adozione di provvedimenti amministrativi formali»;
- c) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
6. Lo Stato si impegna a garantire che nei rapporti tra imprese nonché tra imprese e pubbliche amministrazioni la durata dei processi civili relativi al recupero di un credito non sia superiore a un anno.».

***7. 3.** Mastromauro, Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

(Approvato)

Al comma 2 dopo le parole: le autorità competenti garantiscono. inserire la seguente: anche.

7. 4. Sanga, Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 3, sostituire le parole: «le società con totale o prevalente capitale pubblico» con le seguenti: le società concessionarie di servizi pubblici.

7. 5.Zeller, Brugger.

Al comma 3 sostituire le parole: alle dichiarazioni di inizio attività di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 241 del 1990 con le seguenti: alle segnalazioni di inizio attività di cui all'articolo

19 della medesima legge n. 241 del 1990, come modificato dall'articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.»

e conseguentemente all'articolo 9:

a) al comma 2 sostituire le parole: «all'esito di verifiche svolte» con le seguenti: «all'esito di procedimenti di verifica svolti»:

b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3, Nelle more dei procedimenti di verifica di cui al comma 2 e degli eventuali termini concordati per l'adeguamento, l'attività dell'impresa non può essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformità o di mancato rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 7, comma 2, né l'amministrazione pubblica competente può esercitare poteri sanzionatori, fatti salvi i casi previsti dal comma 3 dell'articolo 7.

7. 6. Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

(Approvato)

Sopprimere il comma 5.

7. 7. Froner, Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 5 sostituire le parole: «1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, con le seguenti: «1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990. n. 241 come modificato dall'articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.»

7. 8. Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

(Approvato)

Al comma 5, dopo le parole: legge 29 dicembre 1993, n. 580, *inserire le seguenti:* anche per il tramite delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

*** 7. 9.** Vignali.

(Approvato)

Al comma 5, dopo le parole: legge 29 dicembre 1993, n. 580, *inserire le seguenti:* anche per il tramite delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

*** 7. 10.** Polidori.

(Approvato)

Al comma 5, dopo le parole: legge 29 dicembre 1993, n. 580, *inserire le parole:* anche per il tramite delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

*** 7. 11.** Torazzi, Allasia, Maggioni.

(Approvato)

Al comma 5 dopo le parole: legge 29 dicembre 1993, n. 580, *inserire le parole:* anche per il tramite delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

*** 7. 12.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

(Approvato)

Al comma 5 dopo le parole: legge 29 dicembre 1993, n. 580 inserire le seguenti: anche per il tramite delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

*** 7. 13.**Portas, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

(Approvato)

ART. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È fatto obbligo alla pubblica amministrazione di non derogare per via contrattuale o con atto unilaterale il termine di pagamento di sessanta giorni nei rapporti commerciali con le imprese.

*** 8. 1.**Vignali.

(Approvato)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. È fatto obbligo alla pubblica amministrazione di non derogare per via contrattuale o con atto unilaterale il termine di pagamento di sessanta giorni nei rapporti commerciali con le imprese;

b) il comma 5 è soppresso.

**** 8. 2.**Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È fatto obbligo alla pubblica amministrazione di non derogare per via contrattuale o con atto unilaterale il termine di pagamento di sessanta giorni nei rapporti commerciali con le imprese.

*** 8. 2.**(Testo modificato nel corso della seduta) Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

(Approvato)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È fatto obbligo alla pubblica amministrazione di non derogare per via contrattuale o con atto unilaterale il termine di pagamento di sessanta giorni nei rapporti commerciali con le imprese;

b) sopprimere il comma 5.

**** 8. 3.**Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È fatto obbligo alla pubblica amministrazione di non derogare per via contrattuale o con atto unilaterale il termine di pagamento di sessanta giorni nei rapporti commerciali con le imprese.

*** 8. 3.**(Testo modificato nel corso della seduta) Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

(Approvato)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

«1-bis. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con

apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate. È sempre consentita la cessione dei crediti, riconosciuti ai sensi del precedente periodo, a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato. Con un'apposita convenzione da stipulare tra l'Abi, la Cassa Depositi e Prestiti Spa e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese sono disciplinati i presupposti e le condizioni dell'intervento della Cassa medesima.»

8. 4.Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 4, capoverso 2-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: , salvi gli accordi in sede transattiva.

8. 5.Zeller, Brugger.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento tra imprese con particolare riguardo agli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) migliorare il funzionamento del mercato interno anche alla luce di quanto disposto dalla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

b) prevedere un sistema di diffide e sanzioni nel caso di ritardato pagamento, mancato versamento degli interessi moratori e mancato risarcimento dei costi di recupero di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legislativo 9 ottobre 2002 n. 231;

c) prevedere, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini ed intervenire in prima istanza con diffide e sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi aziende e da pubbliche amministrazioni.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e delega al Governo in materia di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 7 ottobre 2002, n. 231.

8. 6.Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

(Approvato)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Al comma 3-bis dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica

***8. 7.**Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

(Approvato)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Al comma 3-bis dell'articolo 9 legge 18 giugno 1998, n. 192, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle piccole e medie imprese, l'abuso si configura a

prescindere dall'accertamento della dipendenza economica».

**** 8. 8.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Al comma 3-bis dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica

*** 8. 8.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

(Approvato)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Al comma 3-bis dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle piccole e medie imprese, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica».

**** 8. 9.** Polidori.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese» di seguito denominato «Fondo» al quale vengono riassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative a residui passivi perenti, previamente versate in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2009, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche, ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.

2. La Cassa depositi e prestiti spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 1, dispone i pagamenti a valere su un fondo, con una dotazione di 1 miliardo di euro, istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 1, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa depositi e prestiti Spa dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 1. A tal fine la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziare su appositi Fondi istituiti dalle amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze può provvedere al pagamento della Cassa depositi e Prestiti spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo di cui al comma 1, nonché a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione.

Analogamente, le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo da loro stesse istituito, nonché, a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione.

4. La Cassa depositi e prestiti spa predispone apposita rendicontazione annuale sull'amministrazione

del Fondo di cui al comma 1, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa Depositi e Prestiti spa di quanto alla stessa dovuto.

5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle amministrazioni debentrici.

6. Dal presente articolo discendono oneri pari a 175 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 7.

7. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

8. 0.1.Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8.

(Cessione alla Cassa Depositi e Prestiti dei crediti dei fornitori di beni e servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni).

1. I fornitori di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scaduto il termine per il pagamento di quanto dovuto previsto dal contratto di fornitura, possono cedere alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di idonei titoli giuridici, i loro crediti scaduti nei confronti di tali amministrazioni. La Cassa depositi e prestiti diventa a tutti gli effetti titolare di tali crediti ed eroga l'importo dovuto dalle pubbliche amministrazioni ai fornitori.

2. La Cassa depositi e prestiti spa è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

3. La Cassa depositi e prestiti spa predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, in ordine alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa Depositi e Prestiti spa di quanto alla stessa dovuto.

5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debentrici.

8. 0.2.Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1.Cimadoro.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Delega per disposizioni correttive ed integrative della disciplina delle procedure concorsuali).

1. Al fine di garantire agli imprenditori dichiarati falliti, in possesso dei requisiti necessari per l'esdebitazione, di cui all'articolo 142 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, e successive modificazioni, la possibilità di avviare ed esercitare nuove attività di impresa, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive della legislazione vigente in materia di procedure concorsuali allo scopo precipuo di ridurre i tempi delle procedure fallimentari e concorsuali, in caso di bancarotta non fraudolenta.

10. 1. Cimadoro.

Al comma 1 dopo le parole: e successive modificazioni, inserire le seguenti: fatti salvi eventuali profili penali e sostituire le parole ogni limitazione personale con le seguenti: ogni limitazione di carattere amministrativo.

10. 2. Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Zunino.

(Approvato)

All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la parole «ed assicura agli imprenditori titolari di micro e piccole imprese adeguate misure di tutela»;

b) al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), sostituire le parole «in caso di bancarotta non fraudolenta» con le parole «nel caso in cui non vengano contestati i reati di cui al Titolo VI del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni»;

2) sopprimere la lettera c);

3) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) adottare requisiti e modalità di costituzione di organismi pubblici o privati, con adeguate garanzie di indipendenza e di professionalità, deputati alla ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante le forme della conciliazione»;

c) sopprimere il comma 3;

d) al comma 4, sostituire le parole «ai sensi delle disposizioni legislative vigenti» con le parole «dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni ed integrazioni».

*** 10. 3.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la parole «ed assicura agli imprenditori titolari di micro e piccole imprese adeguate misure di tutela»;

b) al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), sostituire le parole «in caso di bancarotta non fraudolenta» con le parole «nel caso in cui non vengano contestati i reati di cui al Titolo VI del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni»;

2) sopprimere la lettera c);

3) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) adottare requisiti e modalità di costituzione di organismi pubblici o privati, con adeguate garanzie di indipendenza e di professionalità, deputati alla ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante le forme della conciliazione»;

c) sopprimere il comma 3;

d) al comma 4, sostituire le parole «ai sensi delle disposizioni legislative vigenti» con le parole «dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni ed integrazioni».

*** 10. 4.** Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Zunino.

All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettera a), sostituire le parole «in caso di bancarotta non fraudolenta» con le parole «nel caso in cui non vengano contestati i reati di cui al Titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni»;
- b) al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) adottare requisiti e modalità di costituzione di organismi pubblici o privati, con adeguate garanzie di indipendenza e di professionalità, deputati alla ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante le forme della conciliazione»;
- c) al comma 4, sostituire le parole: «ai sensi delle disposizioni legislative vigenti» con le parole: «dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni ed integrazioni».

10. 5. Polidori.

Art. 10

(Delega per disposizioni correttive e integrative della disciplina delle procedure concorsuali).

All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettera b), le parole: «nonché estendere l'istituto dell'esdebitazione nei confronti dei familiari fideiussori e coobbligati dell'imprenditore fallito» sono soppresse;
- b) al comma 2, lettera c), le parole: «degli imprenditori titolari di micro e piccole imprese» sono sostituite dalle seguenti: «per vendite, somministrazioni di beni e prestazioni di servizi, in particolare nell'ambito del concordato preventivo»;
- c) al comma 2, lettera e), le parole: «degli imprenditori titolari di micro e piccole imprese» sono soppresse;
- d) il comma 3 è soppresso.

*** 10. 6.** Vignali.

Art. 10

(Delega per disposizioni correttive e integrative della disciplina delle procedure concorsuali).

All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettera b), le parole: «nonché estendere l'istituto dell'esdebitazione nei confronti dei familiari fideiussori e coobbligati dell'imprenditore fallito» sono soppresse;
- b) al comma 2, lettera c), le parole: «degli imprenditori titolari di micro e piccole imprese» sono sostituite dalle seguenti: «per vendite, somministrazioni di beni e prestazioni di servizi, in particolare nell'ambito del concordato preventivo»;
- c) al comma 2, lettera e), le parole: «degli imprenditori titolari di micro e piccole imprese» sono soppresse;
- d) il comma 3 è soppresso.

*** 10. 7.** Mastromauro, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

Art. 10

(Delega per disposizioni correttive e integrative della disciplina delle procedure concorsuali).

All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettera c), le parole: «degli imprenditori titolari di micro e piccole imprese» sono sostituite dalle seguenti: «per vendite, somministrazioni di beni e prestazioni di servizi, in particolare nell'ambito del concordato preventivo»;

b) il comma 3 è soppresso.

10. 8. Vignali.

ART. 11.

All'articolo 11, prima del comma 1 inserire il seguente:

01. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi modifica del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i principi e i criteri direttivi di cui al presente articolo, comma 1-bis.

*** 11. 1. Polidori.**

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i principi e i criteri direttivi di cui al presente articolo.

*** 11. 2. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.**

All'articolo 11, prima del comma 1, inserire il seguente:

01. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i principi e i criteri direttivi di cui al presente articolo.

*** 11. 3. Torazzi, Allasia, Maggioni.**

All'articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché sui bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle micro e piccole imprese.

11. 4. Torazzi, Allasia, Maggioni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, uno o più decreti legislativi di modifica del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:».

11. 5. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, ed ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese ai contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, le pubbliche amministrazioni, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori provvedono a:».

11. 6. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, e alla lettera c, le parole: «micro e piccole imprese» sono sostituite dalle seguenti: «micro, piccole e medie imprese»;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis). Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione, o certificazioni, già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.»;

«2-ter). La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal decreto legislativo n. 163 e successive modificazioni. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni».

*** 11. 7. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.**

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, e alla lettera c, le parole: «micro e piccole imprese» sono sostituite dalle seguenti: «micro, piccole e medie imprese»;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis). Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione, o certificazioni, già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.»;

«2-ter). La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal decreto legislativo n. 163 e successive modificazioni. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni».

*** 11. 8. Polidori.**

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, e alla lettera c, le parole: «micro e piccole imprese» sono sostituite dalle seguenti: «micro, piccole e medie imprese»;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis). Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione, o certificazioni, già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.»;

«2-ter). La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal decreto legislativo n. 163 e successive modificazioni. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni».

*** 11. 9. Vignali.**

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, e alla lettera c), le parole: «micro e piccole imprese» sono sostituite dalle seguenti: «micro, piccole e medie imprese»;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis). Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori servizi e forniture posso presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione, o certificazioni, già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.»;

«2-ter). La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal decreto legislativo n. 163 e successive modificazioni. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246 nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni».

*** 11. 10.** Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

Al comma 2, alinea sopprimere le parole: , ove possibile,.

Al comma 2, lettera a) dopo la parola: suddividere aggiungere: , ove possibile,.

11. 11. Vignali.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: ove possibile.

*** 11. 12.** Polidori.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: ove possibile.

*** 11. 13.** Peluffo, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: ove possibile.

*** 11. 14.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) suddividere i contratti in lotti e rendere visibili le possibilità di subappalto nonché riservare una quota degli stessi, non inferiore al 30 per cento, alle micro e piccole e medie imprese. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare immediatamente al subappaltatore l'avvenuta corresponsione dei pagamenti da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento dei lavori.

11. 15. Mastromauro, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: suddividere i contratti in lotti con le seguenti: suddividere gli appalti in lotti.

11. 18. Zeller, Brugger.

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) sopprimere le parole da: e rendere, fino alla fine;

b) alla lettera c) dopo le parole: e forme consortili aggiungere le seguenti: e ogni altra forma di aggregazione;

c) alla lettera d), sostituire il punto 5) con il seguente:

«5) l'introduzione di modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonché

delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese».

11. 16.Mastromauro, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: nonché riservare una quota di essi, non inferiore al 30 per cento, alle micro e piccole e medie imprese.

11. 17.Zeller, Brugger.

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) negli appalti di lavori inferiori alla soglia comunitaria ammettere la suddivisione in lotti o lavorazioni previste in base al sistema di qualificazione SOA, garantendo in ogni caso le relative procedure concorsuali. Le predette lavorazioni non possono essere suddivise in lavorazioni parziali al fine di sottrarle alle procedure concorsuali;.

11. 19.Zeller, Brugger.

Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) adottare misure per sostenere forme di aggregazione fra micro e piccole imprese privilegiando associazioni temporanee di impresa e forme consortili;.

11. 20.Sanga, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo le parole: associazioni temporanee di imprese *sopprimere le parole:* associazioni in partecipazione;

b) alla lettera d), dopo il punto 2, sopprimere il numero 3;

c) dopo la lettera d), inserire la seguente:

«e) definire, nel rispetto dei principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, un sistema di premialità per la partecipazione ai bandi di strutture consortili e di raggruppamenti di micro e piccole imprese».

11. 21.Vignali.

Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) dopo le parole: «e forme consortili» aggiungere «e ogni altra forma di aggregazione»;

b) alla lettera d), il punto 5) è sostituito dal seguente:

«5) l'introduzione di modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole imprese».

11. 22.Vignali.

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) realizzare condizioni di favore per le micro e piccole imprese, nel rispetto dei principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, per l'accesso ai contratti pubblici a livello locale aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, banditi dai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dalla UE, mediante:.

11. 23.Mastromauro, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Le micro e piccole imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione, o certificazioni, già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

2-ter. La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro e piccole imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal decreto legislativo n. 163, e successive modificazioni. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni.

11. 24.Torazzi, Allasia, Maggioni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È fatto divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono ai contratti di cui al comma 1 requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi.

11. 25.Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Ogni prefettura territorialmente competente predispone delle *white list* di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi.

11. 26.Di Pietro, Messina, Cimadoro, Borghesi.

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Definizioni).

1. Il Governo è delegato ad adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite le associazioni di rappresentanza delle imprese comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi per la definizione delle forme aggregative tra imprese. Nell'esercizio della delega il Governo dovrà dare sistematicità ed organicità alle definizioni di distretti, distretti tecnologici, meta distretti tecnologici, reti d'impresa, consorzi per il commercio estero, imprese dell'indotto, imprese femminili e imprese giovanili già presenti in atti normativi emanati dall'Unione Europea, nonché in norme statali e regionali emanate nel nostro ordinamento, ovvero, in assenza di queste, procedere alla definizione delle forme aggregative suddette, o di ulteriori forme di aggregazione o di interrelazione giuridico-economica tra imprese, sulla base degli stessi principi di sistematicità e organicità.

*** 12. 1.**Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Definizioni).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di rappresentanza delle imprese comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi per la definizione delle forme aggregative tra imprese. Nell'esercizio della delega il Governo dovrà dare sistematicità ed organicità alle definizioni di distretti, distretti tecnologici, meta distretti tecnologici, reti d'impresa, consorzi per il commercio estero, imprese dell'indotto, imprese femminili e imprese giovanili già presenti in atti normativi emanati dall'Unione Europea, nonché in norme statali e regionali emanate nel nostro ordinamento, ovvero, in assenza di queste, procedere alla definizione delle forme aggregative suddette, o di ulteriori forme di aggregazione o di interrelazione giuridico-economica tra imprese, sulla base degli stessi principi di sistematicità e organicità.

* 12. 2.Polidori.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini del presente capo, sono microimprese, piccole e medie imprese le imprese che rientrano nella definizione recata dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale Unione Europea* n. 124 del 20 maggio 2003.

12. 3.Peluffo, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, dopo le parole: di imprese aggiungere le seguenti: a livello territoriale: ed inoltre, dopo le parole: piccole e medie dimensioni aggiungere le seguenti: , e preferenzialmente specializzati su singoli settori merceologici.

12. 4.Vignali.

Al comma 4, dopo le parole: limiti territoriali aggiungere le seguenti: ancorché non strutturate e governate come reti.

12. 5.Vignali.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Si definiscono distretti del commercio gli ambiti e le iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio.

12. 6.Torazzi, Allasia, Maggioni.

Sostituire il comma 5 dell'articolo 12 con il seguente:

5. Si definiscono reti di impresa le aggregazioni stabili che sono funzionali tra imprese, realizzate in forma di persona giuridica, al fine del perseguimento di comuni fini economici e quindi di un reddito comune come strumento di evoluzione per favorire la crescita e lo sviluppo per fasi di attività con caratteristiche di transmerceologia e transterritorialità.

12. 7.Vignali.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Si definiscono nuove imprese, comunque specificate, quelle imprese che hanno meno di 5 anni di vita e che sono indipendenti, ovvero non sono partecipate in maggioranza da altre imprese, ovvero non state create nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscono una creazione di ramo d'azienda.

12. 8.Vignali.

Al comma 9, la parola: trentacinque è sostituita dalla seguente: trenta.

12. 9.Contento.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Si definiscono imprese tecnologiche quelle imprese che sostengono spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento dell'imponibile.

12. 10.Vignali.

ART. 13.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'alinella del comma 1 con la seguente:

1. Al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e di favorirne in ogni modo l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi;

b) al comma 1, lettera a), sostituire la parola: garantisce con la seguente: garantire e dopo la parola sviluppo aggiungere la seguente: economico;

c) al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) provvedere a controllare attraverso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas la trasparenza del mercato energetico con lo scopo di favorire la diminuzione delle tariffe elettriche per le micro, piccole e medie imprese;

d) al comma 1, alla lettera b) sostituire la parola favorisce con la seguente: favorire;

e) al comma 1, alla lettera c) sostituire la parola sostiene con la seguente: sostenere;

f) al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) favorire politiche di detassazione e decontribuzione dei premi di produzione, nonché di graduale riduzione del cuneo fiscale.

13. 1.Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese inserire le seguenti: e delle reti di imprese.

Conseguentemente: al comma 1, lettera a) dopo le parole: piccole e medie imprese inserire le seguenti: e delle reti di imprese; al comma 1, lettera b), dopo le parole: piccole e medie imprese inserire le seguenti: e delle reti di imprese; al comma 1, lettera c), dopo le parole: piccole e medie imprese inserire le seguenti: e delle reti di imprese.

13. 2.Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: ne favorisce in ogni modo aggiungere le seguenti: la ricerca e.

13. 3.Vignali.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) assicura la razionalizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti in materia di incentivi alle imprese, prevalentemente mediante il riconoscimento di benefici fiscali a favore degli investitori;

b) alla lettera c), n. 1, le parole di rappresentanza delle micro e piccole imprese sono sostituite dalle seguenti: maggiormente rappresentative delle imprese;

alla lettera c), n. 2, le parole di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese sono sostituite dalle seguenti: maggiormente rappresentative delle imprese e le parole , nonché al fine di

incentrare la costituzione e il sostegno di organismi partecipati indirizzati alla facilitazione e all'accompagnamento delle imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione *sono soppresse*;

d) è aggiunta in fine la seguente lettera:

d) favorisce la diffusione dei valori di merito, efficienza e responsabilità, attraverso politiche di integrale detassazione e decontribuzione dei premi di produzione, afferma la piena libertà di scelta dei lavoratori sulla destinazione del trattamento di fine rapporto.

13. 4. Polidori.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: per l'internazionalizzazione e l'innovazione, individuati con apposito decreto emanato dal Ministero dello sviluppo economico *con le seguenti:* , siano essi di natura automatica o valutativa.;

b) alla lettera c) sostituire le parole: micro e piccole imprese *con le seguenti:* micro, piccole e medie imprese;

c) alla lettera c), numero 1), le parole: sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro e piccole imprese *sono sostituite dalle seguenti:* sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) alla lettera c), numero 2), le parole: sentite le organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese *sono sostituite dalle seguenti:* sentite le organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

c-bis) assicura l'orizzontalità tra i settori produttivi degli interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di filiera;

e-ter) si impegna ad incentivare gli investimenti innovativi siano essi tecnologici che non tecnologici e a consolidare gli investimenti di tipo tradizionale.

*** 13. 5. Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.**

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: per l'internazionalizzazione e l'innovazione, individuati con apposito decreto emanato dal Ministero dello sviluppo economico *con le seguenti:* , siano essi di natura automatica o valutativa.;

b) alla lettera c) sostituire le parole: micro e piccole imprese *con le seguenti:* micro, piccole e medie imprese;

c) alla lettera c), numero 1), le parole: sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro e piccole imprese *sono sostituite dalle seguenti:* sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) alla lettera c), numero 2), le parole: sentite le organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese *sono sostituite dalle seguenti:* sentite le organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

c-bis) assicura l'orizzontalità tra i settori produttivi degli interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di filiera;

e-ter) si impegna ad incentivare gli investimenti innovativi siano essi tecnologici che non tecnologici e a consolidare gli investimenti di tipo tradizionale.

*** 13. 6. Vignali.**

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) sostituire le parole:* per l'internazionalizzazione e l'innovazione, individuati con apposito decreto emanato dal Ministero dello sviluppo economico *con le seguenti:* , siano essi di natura automatica o valutativa.;
- b) alla lettera c) sostituire le parole:* micro e piccole imprese *con le seguenti:* micro, piccole e medie imprese;
- c) alla lettera c), numero 1), le parole:* sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro e piccole imprese *sono sostituite dalle seguenti:* sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- d) alla lettera c), numero 2), le parole:* sentite le organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese *sono sostituite dalle seguenti:* sentite le organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- e) dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:*
 - c-bis)* assicura l'orizzontalità tra i settori produttivi degli interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di filiera;
 - e-ter)* si impegna ad incentivare gli investimenti innovativi siano essi tecnologici che non tecnologici e a consolidare gli investimenti di tipo tradizionale.

*** 13. 7.**Polidori.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sostituire le parole:* per l'internazionalizzazione e l'innovazione, individuati con apposito decreto emanato dal Ministero dello sviluppo economico *con le seguenti:* , siano essi di natura automatica o valutativa.;
- b) alla lettera c) sostituire le parole:* micro e piccole imprese, ovunque ricorrono, *con le seguenti:* micro, piccole e medie imprese;
- c) dopo la lettera c) aggiungere le seguenti lettere:*
 - c-bis)* assicura l'orizzontalità tra i settori produttivi degli interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di filiera;
 - c-ter)* si impegna ad incentivare gli investimenti innovativi siano essi tecnologici che non tecnologici, e a consolidare gli investimenti di tipo tradizionale.

13. 8.Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Al comma 1, alla lettera a), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: e favorisce l'accesso ai medesimi anche attraverso forme di aggregazione fra le micro e le piccole imprese privilegiando associazioni temporanee di impresa dirette a realizzare progetti comuni.

13. 9.Contento.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) provvede a controllare attraverso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas la trasparenza del mercato energetico con lo scopo di favorire la diminuzione delle tariffe elettriche per le micro, piccole e medie imprese.

13. 10.Quartiani, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

d) favorisce politiche di detassazione e decontribuzione dei premi di produzione, nonché di graduale riduzione del cuneo fiscale.

13. 11.Portas, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 14.

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Art. 14.

(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e altre disposizioni tributarie per favorire la crescita e la capitalizzazione delle piccole e medie imprese).

1. Il comma 3-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente:

«3-ter. Per gli aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a un milione di euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile si presume un rendimento del 3 per cento annuo, che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi».

2. Sono esclusi dall'imposizione sul reddito di impresa gli utili reinvestiti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010 per un ammontare complessivo annuale non superiore a un milione di euro.

L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.

3. Al comma 4-bis.1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000,» sono soppresse;

b) le parole: «euro 1.850» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.850».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 900 milioni di euro annui, si provvede con le seguenti modalità:

a) a decorrere dall'anno 2010, gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e di parte corrente, sono ridotti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alla società Ferrovie dello Stato spa, al fine di determinare un risparmio annuo di spesa valutato, a decorrere dall'anno 2010, fino a un miliardo di euro;

b) al fine di garantire la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso le quali assicurare la compiuta attuazione della disposizione di cui alla lettera a).

5. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi stabiliti dall'Unione europea per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni del comma 4 costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente, gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al citato comma 4.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo, che non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14. 1. Borghesi, Cambursano, Cimadoro, Messina, Barbato.

Al comma 1 sostituire le parole entro ventiquattro mesi con le seguenti: entro dodici mesi.

14. 2. Fadda, Lulli, Colaninno, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole da: «che non siano» a: «finalità», con: «forme di detassazione in funzione delle seguenti tipologie di investimento»;

b) al comma 2, alinea:

1) le parole «amministrazioni statali» sono sostituite con «amministrazioni pubbliche» e dopo «obbligazioni tributarie», sono aggiunte le parole «e per oneri sociali»;

2) al comma 2, lettera d) le parole «debiti relativi a tributi statali» sono sostituite da «debiti tributari e per oneri sociali».

c) nella rubrica sostituire le parole «amministrazioni statali» con le parole «amministrazioni pubbliche» e aggiungere dopo «obbligazioni tributarie» le parole «e per oneri sociali»;

*** 14. 3. Vignali.**

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole da: «che non siano» a: «finalità», con: «forme di detassazione in funzione delle seguenti tipologie di investimento»;

b) al comma 2:

1) all'alinea, sostituire le parole «amministrazioni statali» sono sostituite con «amministrazioni pubbliche» e dopo «obbligazioni tributarie», sono aggiunte le parole «e per oneri sociali»;

2) alla lettera d) le parole «debiti relativi a tributi statali» sono sostituite da «debiti tributari e per oneri sociali».

c) nella rubrica sostituire le parole «amministrazioni statali» con le parole «amministrazioni pubbliche» e aggiungere dopo «obbligazioni tributarie» le parole «e per oneri sociali».

*** 14. 4. Mastromauro, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.**

Apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica sostituire le parole «amministrazioni statali» con le parole «amministrazioni pubbliche» e aggiungere dopo «obbligazioni tributarie» le parole «e per oneri sociali»;

b) al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole da: «che non siano» a: «finalità», con:

c) al comma 2, alinea:

1) all'alinea, le parole «amministrazioni statali» sono sostituite con «amministrazioni pubbliche» e dopo «obbligazioni tributarie», sono aggiunte le parole «e per oneri sociali»;

2) alla lettera d) le parole «debiti relativi a tributi statali» sono sostituite da «debiti tributari e per oneri sociali».

*** 14. 5. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.**

Al comma lettera a), dopo il numero 1.6, aggiungere il seguente:

1.7) per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, escludere dall'imposizione sul reddito l'importo delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità di cui ai punti da 1.1 a 1.6. Il valore degli investimenti e delle spese è al netto dell'incremento dell'indebitamento riferibile all'impresa.».

**** 14. 6. Sanga, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.**

Al comma lettera a), dopo il numero 1.6, aggiungere il seguente:

1.7) per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, escludere dall'imposizione sul reddito l'importo delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità di cui ai punti da 1.1 a 1.6. Il valore degli investimenti e delle spese è al netto dell'incremento dell'indebitamento

riferibile all'impresa.».

**** 14. 7.** Torazzi, Allasia, Maggioni.

Al comma lettera a), dopo il numero 1.6, aggiungere il seguente:

1.7) per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, escludere dall'imposizione sul reddito l'importo delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità di cui ai punti da 1.1 a 1.6. Il valore degli investimenti e delle spese è al netto dell'incremento dell'indebitamento riferibile all'impresa.».

**** 14. 8.** Polidori.

Al comma lettera a), dopo il numero 1.6, aggiungere il seguente:

1.7) per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, escludere dall'imposizione sul reddito l'importo delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità di cui ai punti da 1.1 a 1.6. Il valore degli investimenti e delle spese è al netto dell'incremento dell'indebitamento riferibile all'impresa.».

**** 14. 9.** Vignali.

Al comma lettera a), dopo il numero 1.6, aggiungere il seguente:

1.7) per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, escludere dall'imposizione sul reddito l'importo delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità di cui ai punti da 1.1 a 1.6. Il valore degli investimenti e delle spese è al netto dell'incremento dell'indebitamento riferibile all'impresa.».

**** 14. 10.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: investiti dalle persone fisiche aggiungere le seguenti: , dalle società di persone.

*** 14. 11.** Sanga, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Testa Federico, Vico, Zunino.

Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: investiti dalle persone fisiche aggiungere le seguenti: , dalle società di persone.

*** 14. 12.** Polidori.

Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: investiti dalle persone fisiche aggiungere le seguenti: , dalle società di persone.

*** 14. 13.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

All'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«3) prevedere un regime d'imposizione speciale che consenta alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa e di reddito da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.».

**** 14. 14.** Polidori.

All'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«3) prevedere un regime d'imposizione speciale che consenta alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa e di reddito da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.».

**** 14. 15.** Vignali.

All'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

2-bis) prevedere un regime d'imposizione speciale che consenta alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa e di reddito da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.».

**** 14. 16.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

All'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

2-bis) prevedere un regime d'imposizione speciale che consenta alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa e di reddito da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.».

**** 14. 26.** Zunino, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Testa Federico, Vico.

All'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «nonché per la determinazione degli imponibili,» aggiungere le seguenti. «anche superando, per i soggetti che adottano la contabilità semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il criterio della competenza economica in favore del regime di cassa per la determinazione del reddito»;

b) sopprimere le seguenti parole: «anche in funzione del potenziamento degli studi di settore»;

c) sostituire le parole: «ovvero in ragione della particolare modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa.» con le seguenti: «eventualmente considerando le particolari modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa.».

*** 14. 17.** Polidori.

Al comma 1, lettera b), numero 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: nonché per la determinazione degli imponibili, aggiungere le seguenti: anche superando, per i soggetti che adottano la contabilità semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il criterio della competenza economica in favore del regime di cassa per la determinazione del reddito;

b) sopprimere le seguenti parole: anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;

c) sostituire le parole: ovvero in ragione della particolare modalità di svolgimento dell'attività

dell'impresa *con le seguenti*: eventualmente considerando le particolari modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa.

* **14. 18.** Vignali.

Al comma 1, lettera b), numero 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole*: nonché per la determinazione degli imponibili, *aggiungere le seguenti*: anche superando, per i soggetti che adottano la contabilità semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il criterio della competenza economica in favore del regime di cassa per la determinazione del reddito;

b) *sopprimere le seguenti parole*: in funzione del potenziamento degli studi di settore;

c) *sostituire le parole*: ovvero in ragione della particolare modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa *con le seguenti*: eventualmente considerando le particolari modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa.

* **14. 19.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Al comma 1, lettera b), numero 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da*: anche *fino alla fine del periodo con le seguenti*: anche superando, per i soggetti che adottano la contabilità semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il criterio della competenza economica in favore del regime di cassa per la determinazione del reddito, eventualmente considerando le particolari modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa.

* **14. 20.** Zunino, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1), sostituire le parole del: potenziamento *con le seguenti*: della revisione.

* **14. 21.** Torazzi, Allasia, Maggioni.

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: anche in funzione del potenziamento degli studi di settore.

* **14. 22.** Vignali.

Al comma 1 lettera b), al numero 2, sostituire le parole: anche in funzione del potenziamento degli studi di settore, *con le seguenti*: garantendo l'esclusione dall'IRAP e la riduzione di almeno 10 punti percentuali dell'imposizione sui redditi, in ragione del valore della produzione e del reddito eccedenti quello concordati.

* **14. 23.** Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: anche in funzione del potenziamento degli studi di settore, *con le seguenti parole*: garantendo l'esclusione dall'IRAP e la riduzione di almeno 10 punti percentuali dell'imposizione sui redditi, in ragione del valore della produzione e del reddito eccedenti quelli concordati.

* **14. 24.** Polidori.

Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: anche in funzione del potenziamento degli studi di settore, *con le seguenti*: garantendo l'esclusione dall'IRAP e la riduzione di almeno 10 punti percentuali dell'imposizione sui redditi, in ragione del valore della produzione e del reddito eccedenti quelli concordati.

* **14. 25.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) per quanto riguarda l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), prevedere la progressiva esclusione dall'imposizione delle imprese attraverso la progressiva elevazione della soglia di tassazione di cui all'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, comunque, escludere dalla base imponibile il costo del lavoro e gli eventuali ulteriori costi, con precedenza in favore delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti con prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri oneri.

**** 14. 27.** Polidori.

Al comma 1, sostituire la lettera, c) con la seguente:

c) per quanto riguarda l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), prevedere la progressiva esclusione dall'imposizione delle imprese attraverso la progressiva elevazione della soglia di tassazione di cui all'articolo 11 comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, comunque, escludere dalla base imponibile il costo del lavoro e gli eventuali ulteriori costi, con precedenza in favore delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti con prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri oneri.

**** 14. 28.** Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) per quanto riguarda l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), prevedere la progressiva esclusione dall'imposizione delle imprese attraverso la progressiva elevazione della soglia di tassazione di cui all'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, comunque, escludere dalla base imponibile il costo del lavoro e gli eventuali ulteriori costi, con precedenza in favore delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti con prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri oneri.

**** 14. 29.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Al comma 2, sostituire le parole: entro diciotto mesi con le seguenti: entro dodici mesi.

14. 30. Fadda, Lulli, Colaninno, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

3-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per promuovere iniziative volte a favorire, anche in sede di Conferenza-unificata Stato Regioni, l'armonizzazione delle normative in materia di esercizio del commercio in sede fissa e della disciplina degli esercizi pubblici, sentite le organizzazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale, o per fatturato complessivo prodotto dagli associati in rapporto al PIL nazionale, assicurando lo sviluppo delle piccole e medie imprese e delle reti di imprese sull'intero territorio nazionale, attraverso la revisione sistematica del complesso delle normative esistenti per l'armonizzazione o la definizione di nuove norme univoche in materia di esercizio del commercio in sede fissa e della disciplina degli esercizi pubblici.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 4, le parole: 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti: 1, 2 e 3 e al comma 5, le parole: 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti: 1, 2 e 3.

14. 31. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.

(Riduzione dei trasferimenti alle imprese e riduzione del costo del lavoro rilevante per la determinazione dell'imponibile IRAP).

1. A decorrere dall'anno 2011 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente, sono ridotti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alla società Ferrovie dello Stato Spa, al fine di determinare un risparmio annuo di spesa valutato per una quota massima pari a 2 miliardi e 750 milioni di euro.

2. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al comma 1.

3. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni del comma 1, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati alla riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14. 0.1. Borghesi, Cimadoro.

ART. 15.

Al comma 1, dopo le parole: Per le nuove imprese tecnologiche *inserire le seguenti:* come definite dal decreto di cui al precedente periodo.

15. 1. Zunino, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, dopo le parole: per le nuove imprese femminili *inserire le seguenti:* , per le nuove imprese miste giovanili e femminili.

15. 2. Marchioni, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, sopprimere le parole da: tali aree e locali *fino alla fine del periodo.*

15. 3. Sanga, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche in forma associata, garantiscono secondo un regolamento emanato dal Ministro dello sviluppo economico la formazione e l'assistenza anche operativa ai soggetti di cui al presente articolo.

15. 4. Zunino, Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico.

Dopo l'articolo 15 aggiungere i seguenti:

Art. 15-bis.

(Investimenti per lo sviluppo dell'amministrazione e della ricerca in favore delle piccole e medie imprese).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca in favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto per finanziare proposte progettuali di ricerca ad alto contenuto tecnologico.
2. Ai fini della presente legge, l'investimento complessivo sostenuto per finanziare le proposte progettuali di cui al comma 1 è comprensivo del costo:
 - a) degli studi di fattibilità;
 - b) della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento;
 - c) della direzione dei lavori.
3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 15-*quater*, previa presentazione delle proposte progettuali corredate da una relazione tecnica che descrive:
 - a) gli obiettivi generali della proposta progettuale, il vantaggio economico atteso e le implicazioni commerciali;
 - b) la fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
 - c) l'adeguatezza scientifica, culturale, tecnica e organizzativa dei proponenti e delle unità tecnico-operative partecipanti, nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;
 - d) la congruità del finanziamento richiesto rispetto alla proposta progettuale.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15-bis.

(Investimenti in laboratori di ricerca industriale).

1. Al fine di favorire gli investimenti in laboratori di ricerca industriale effettuati dalle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto, entro il limite delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 15-*ter*.
2. Ai fini della presente legge, per investimenti in laboratori di ricerca industriale si intendono:
 - a) i costi sostenuti a qualsiasi titolo, per terreni e per fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
 - b) i costi per strumenti e per attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
 - c) i costi per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;
 - d) i costi per i servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti, di *know-how* e di diritti di licenza;
 - e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;
 - f) gli altri costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15-ter.

(Incremento dell'addizionale dell'IRES per le società operanti nel settore energetico ed altre disposizioni in materia di maggiori entrate).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 15-bis, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, e dall'articolo 15-ter pari a 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 81, comma 16, alinea, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»;

2) all'articolo 82:

2.1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;

2.2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;

b) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6:

1.1) al comma 8, secondo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

1.2) al comma 9, secondo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

2) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

c) al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

2) all'articolo 106, comma 3, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

15. 0. 1. Mura, Cimadoro, Borghesi.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Istituzione del Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese femminili).

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo strategico in favore delle piccole e medie imprese femminili, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione del Fondo avviene sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione femminile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Alla ripartizione del Fondo provvede entro il 28 febbraio di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per le pari opportunità ed il Ministro dell'economia e delle Finanze, sentito il

Ministro per gli affari regionali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono ogni tre anni, sentiti gli enti locali, gli ambiti territoriali d'intervento, tenuto conto della presenza dei comuni commissariati ai sensi degli articoli 143, 144, 145 e 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.

3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani d'intervento a integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo, nonché di interventi non finanziati dallo stesso Fondo.

4. Il Fondo persegue le seguenti finalità:

a) sostegno al potenziamento aziendale delle piccole e medie imprese femminili;

b) erogazione, nei confronti delle piccole e medie imprese femminili in crisi, di un sussidio in misura pari al 60 per cento del pagamento dovuto per i lavori svolti da parte delle pubbliche amministrazioni;

c) erogazione di contributi volti a sostenere la crescita dimensionale e l'aggregazione delle piccole e medie imprese femminili ai fine di consentire alle stesse di competere nell'ambito del nuovo mercato globale;

d) valorizzazione della rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle associazioni di imprese che rappresentano il punto di riferimento delle piccole e medie imprese femminili;

e) finanziamento di percorsi di formazione e di innovazione per le giovani donne imprenditrici;

f) promozione di idonee iniziative volte a favorire la cultura d'impresa.

5. Le risorse erogate a favore delle piccole e medie imprese femminili ai sensi del presente articolo devono considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dal Fondo di finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive integrazioni e modifiche.

6. Dal presente articolo discendono oneri pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 cui si provvede con quota parte di quanto previsto dal successivo comma 7.

7. All'articolo 106, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

15. 0. 2. Mura, Cimadoro, Borghesi.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.

(Istituzione del Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno).

1. Al fine di sostenere e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei confidi aventi sede legale in una delle Regioni del Mezzogiorno (l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sardegna e la Sicilia), è istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il «Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno», con una dotazione patrimoniale di 100.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, i cui contributi sono destinati a finanziare:

a) il 60 per cento delle spese inerenti la definizione dei progetti di accorpamento e di fusione dei confidi;

b) il 70 per cento delle spese derivanti dalla fornitura dei servizi di:

1) potenziamento patrimoniale dei confidi;

2) ampliamento dimensionale dei confidi;

- 3) sviluppo aziendale di processi di valutazione del merito del credito;
- 4) informatizzazione gestionale;
- 5) formazione professionale;
- 6) *marketing* associativo;
- 7) erogazione di servizi di assistenza tecnica alle imprese per l'accesso al credito;
- 8) servizi di controllo di qualità e dei rischi.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e sono finalizzati ad incrementare unicamente le riserve patrimoniali dei confidi la cui sede legale è individuata ai sensi del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro per gli Affari Regionali ed il Ministro per le Politiche Europee, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

4. Dal presente articolo discendono oneri pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con quanto disposto dal successivo comma 5.

6. All'articolo 106, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

15. 0. 3.Cimadoro, Messina.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Promozione della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese).

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 1 miliardo di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.

2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

3. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dello sviluppo economico per essere destinati alla promozione della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese, in conformità con le indicazioni espresse dalla Commissione europea nelle comunicazioni sulla modernizzazione delle università COM(2006)2008 del 1° maggio 2006 e COM(2009)158 del 2 aprile 2009, per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

15. 0. 4. Mura, Cimadoro, Borghesi.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese).

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese, in conformità con le indicazioni espresse dalla Commissione europea nelle comunicazioni sulla modernizzazione delle università COM(2006)2008 del 1° maggio 2006 e COM(2009)158 del 2 aprile 2009, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuazione di azioni volte a promuovere la modernizzazione delle università italiane attraverso la cooperazione strategica tra le stesse università e le piccole e medie imprese;
- b) individuazione di programmi volti a costituire forme di cooperazione o di partenariato strutturato tra università e piccole e medie imprese per l'organizzazione dei cicli di istruzione;
- c) sostegno dei programmi di cooperazione tra le università e le piccole e medie imprese già esistenti in materia di istruzione e formazione;
- d) individuazione di azioni volte a realizzare una concreta energia tra le università e le piccole e medie imprese nella partecipazione a programmi di ricerca comunitari e internazionali;
- e) costituzione di strutture e di forme di partecipazione alla ricerca che rispondano in modo adeguato alle necessità indotte dalla cooperazione o dal partenariato strutturato tra le università e le piccole e medie imprese;
- f) creazione di apposite sezioni all'interno delle università italiane dedicate allo sviluppo delle tecnologie nelle piccole e medie imprese che svolgano un ruolo di raccordo tra le università e la realtà imprenditoriale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo comma 1, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

4. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. 0. 5. Mura, Borghesi, Cimadoro.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Sostegno alle imprese per investimenti finalizzati allo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, ovvero finalizzati all'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente).

1. A decorrere dall'anno 2010 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono ridotti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale ed alle Ferrovie dello Stato s.p.a, al fine di determinare un risparmio annuo di spesa valutato a decorrere dal 2010 fino a tre miliardi di euro.
 2. Al fine di garantire la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso le quali assicurare la compiuta attuazione della disposizione medesima.
 3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.
 4. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dello sviluppo economico per essere destinati a sostenere le imprese che investono:
 - 1) nello sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico;
 - 2) nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente;
 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 15. 0. 6.**Cimadoro, Borghesi.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Al fine di incentivare l'imprenditoria giovanile, le persone fisiche di età inferiore ai 35 anni che intendano avviare l'esercizio di attività di impresa, per i primi tre anni dalla data di inizio dell'attività, possono avvalersi del regime di fiscalità di cui all'articolo 1, commi 96-117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di esecuzione degli adempimenti diverse da quelle previste dal Decreto Ministeriale gennaio 2008 recante «Modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede entro il limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 con quota parte di quanto disposto dal successivo comma 4.
 4. All'articolo 106, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
- 15. 0. 7.**Borghesi, Cimadoro.

ART. 16.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 17.

16. 1.Zeller, Brugger.

Gli articoli 16 e 17 sono soppressi.

16. 2.Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Gli articoli 16 e 17 sono soppressi.

Conseguentemente sostituire il comma 2 dell'articolo 22 con il seguente:

«2. Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto dagli articoli della presente legge, e in particolare dall'articolo 14, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottati i provvedimenti di attuazione previsti dalla medesima legge».

16. 3. Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

ART. 18.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 19 e 20.

18. 1.Zeller, Brugger.

Sopprimere gli articoli 18, 19 e 20 e conseguentemente sostituire l'articolo 23 con il seguente:

«Art. 23. - (Norma finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con le risorse stanziare annualmente dalla legge finanziaria e determinate dai conseguenti provvedimenti attuativi.»

18. 2. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

(Istituzione del Comitato parlamentare per l'attuazione dello Small Business Act).

1. Le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possano istituire, nell'ambito della propria autonomia uno specifico Comitato con il compito di garantire la piena attuazione e la verifica degli effetti derivanti dalla legislazione di sostegno allo sviluppo economico sulle micro, piccole e medie imprese in coerenza con i passi avanti compiuti in sede europea relativamente alla concreta applicazione dello *Small Business Act*.

Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo VI con la seguente: «CAPO VI - ATTUAZIONE DELLE LINEE DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA «UNA CORSIA PREFERENZIALE PER LA PICCOLA IMPRESA» - SMALL BUSINESS ACT PER L'EUROPA»;

e conseguentemente sopprimere gli articoli 19 e 20 e sostituire l'articolo 23 con il seguente:

«Art. 23. - (Norma finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con le risorse stanziare annualmente dalla legge finanziaria e determinate dai conseguenti provvedimenti attuativi.»

18. 3. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 20.

Dopo l'articolo 20 è introdotto il seguente capo:

Capo VI-bis

LEGGE ANNUALE PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE

Art. 20-bis.

(Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro e Piccole Imprese).

1. Al fine di attuare la Comunicazione adottata dalla Commissione Europea, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno «*Small Business Act*» per l'Europa), viene prevista l'adozione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro e Piccole Imprese.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle MPI volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, tenuto conto del rapporto annuale trasmesso al Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), e del parere espresso dal Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 6.

3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:

a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le MPI, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, ed introdurre misure di semplificazione amministrativa;

b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;

c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;

d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzia:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea di cui al comma 1;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per le MPI, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;

c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle MPI;

d) le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle MPI.

5. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello Sviluppo economico convoca il Tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria previsto dall'articolo 16, comma 5, per l'acquisizione di osservazioni e proposte.

*** 20. 0.1.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Dopo il Capo VI è introdotto il seguente:

Capo VI-bis

LEGGE ANNUALE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 20-bis.

(Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese).

1. Al fine di attuare la Comunicazione adottata dalla Commissione Europea, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)», viene prevista l'adozione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, tenuto conto del rapporto annuale trasmesso al Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), e del parere espresso dal Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 6.
3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:
 - a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le Micro, Piccole e Medie Imprese, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, ed introdurre misure di semplificazione amministrativa;
 - b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
 - c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
 - d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.
4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi:
 - a) lo stato di conformità dell'ordinamento rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea di cui al comma 1;
 - b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per le Micro, Piccole e Medie Imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
 - c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle Micro, Piccole e Medie Imprese;
 - d) le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese.

5. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca il Tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria previsto dall'articolo 16, comma 5, per l'acquisizione di osservazioni e proposte.

*** 20. 0. 2.**Vignali.

Dopo il Capo VI è introdotto il seguente:

Capo VI-bis

LEGGE ANNUALE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 20-bis.

(Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese).

1. Al fine di attuare la Comunicazione adottata dalla Commissione Europea, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)», viene prevista l'adozione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, tenuto conto del rapporto annuale trasmesso al Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), e del parere espresso dal Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 6.
3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:
 - a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le Micro, Piccole e Medie Imprese, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, ed introdurre misure di semplificazione amministrativa;
 - b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
 - c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
 - d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.
4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi:
 - a) lo stato di conformità dell'ordinamento rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea di cui al comma 1;
 - b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per le Micro, Piccole e Medie Imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
 - c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle Micro, Piccole e Medie Imprese;
 - d) le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese.
5. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca il Tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria previsto dall'articolo 16, comma 5, per l'acquisizione di osservazioni e proposte.

*** 20. 0. 3.** Polidori.

ART. 21.

Sopprimere il comma 1.

21. 1. Zeller, Brugger.

Al comma 1, sostituire le parole: alla presente legge con le seguenti: agli articoli 7 e 8 della presente legge.

21. 2. Zeller, Brugger.

Al comma 1, le parole: lettera m) sono sostituite dalle seguenti: lettere e), l) ed m).

21. 3. Vignali.

CAMERA DEI DEPUTATI

Resoconto della X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo)

Mercoledì 29 settembre 2010

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 settembre 2010. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. - Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 10.15.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 settembre 2010.

Enzo RAISI, *relatore*, segnala che, in relazione agli emendamenti approvati il 22 settembre scorso, dall'emendamento Scarpetti 7.6 deve intendersi espunta la prima parte, preclusa dalla previa approvazione degli identici emendamenti Vignali 7.2 e Mastromauro 7.3. Inoltre, l'emendamento Vico 8.7 deve intendersi quale comma aggiuntivo all'articolo 8 (e non sostitutivo del comma 5), in quanto il comma 5 risulta già sostituito in seguito all'approvazione dell'emendamento Lulli 8.6. Ricorda che nella scorsa seduta sono stati accantonati l'emendamento Cimadoro 1.9 e gli identici emendamenti Anna Teresa Formisano 10.3 e Vico 10.4, nonché l'analogo Polidori 10.5. Per quanto concerne l'emendamento Cimadoro 1.9, propone la seguente riformulazione: «a promuovere l'inclusione delle problematiche sociali e delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attività commerciali delle imprese e nei loro rapporti con le parti sociali». In tal caso, il parere del relatore sarebbe favorevole. Invita infine i presentatori a ritirare gli emendamenti Anna Teresa Formisano 10.3 e Vico 10.4, nonché l'analogo Polidori 10.5.

Gabriele CIMADORO (IdV) accetta la riformulazione proposta al suo emendamento 1.9.

La Commissione approva l'emendamento Cimadoro 1.9, nel testo riformulato.
Si riprende l'esame dell'articolo 10.

Salvatore RUGGERI (UdC) ritira l'emendamento Anna Teresa Formisano 10.3

Ludovico VICO (PD) ritira il suo emendamento 10.4.

Catia POLIDORI (FLI) ritira il suo emendamento 10.5.
Si passa all'esame dell'articolo 11.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Torazzi 11.4, sugli identici emendamenti Anna Teresa Formisano 11.7, Polidori 11.8, Vignali 11.9 e Froner 11.10, nonché sugli emendamenti Vignali 11.11 e Zeller 11.18; esprime parere favorevole sull'emendamento Mastromauro 11.16, purché riformulato nel senso di sopprimere le lettere a) e b);

esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Zeller 11.17, Sanga 11.20, che deve essere però riformulato nel senso di ricomprendere la dizione «micro, piccole e medie imprese», Vignali 11.21, con l'esclusione della lettera *a*) che interviene su un testo già modificato con l'emendamento 1.20, Lulli 11.25 e Di Pietro 11.26. Segnala che l'emendamento Vignali 11.22 sarebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento Mastromauro 11.16, nel testo riformulato, e che l'emendamento Torazzi 11.24 sarebbe assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti Anna Teresa Formisano 11.7, Polidori 11.8, Vignali 11.9 e Froner 11.10. Invita al ritiro dei restanti emendamenti presentati all'articolo 11.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con i pareri espressi dal relatore.

Catia POLIDORI (FLI) ritira il proprio emendamento 11.1.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) ritira il proprio emendamento 11.2.

Alberto TORAZZI (LNP) ritira il proprio emendamento 11.3.

La Commissione approva l'emendamento Torazzi 11.4.

Laura FRONER (PD) ritira i suoi emendamenti 11.5 e 11.6.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Anna Teresa Formisano 11.7, Polidori 11.8, Vignali 11.9 e Froner 11.10, risultando così assorbito l'emendamento Torazzi 11.24; approva quindi l'emendamento Vignali 11.11, risultando così assorbiti gli identici Polidori 11.12, Peluffo 11.13 e Anna Teresa Formisano 11.14.

Margherita Angela MASTROMAURO (PD) ritira il suo emendamento 11.15.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Zeller 11.18 e Mastromauro 11.16, come riformulato, risultando così assorbito l'emendamento Vignali 11.22; approva quindi l'emendamento Zeller 11.17.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il suo emendamento 11.19.

La Commissione approva l'emendamento Sanga 11.20, come riformulato, e quindi l'emendamento Vignali 11.21, riformulato nel senso di espungere la lettera *a*).

Margherita Angela MASTROMAURO (PD) ritira il suo emendamento 11.23.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Lulli 11.25 e Di Pietro 11.26. Si passa all'esame dell'articolo 12.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Peluffo 12.3, Vignali 12.5, Torazzi 12.6 e Vignali 12.8 e 12.10. Invita al ritiro dei restanti emendamenti presentati all'articolo 12.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) concorda con il parere espresso dal relatore.

Laura FRONER (PD) ritira il suo emendamento 12.1.

Catia POLIDORI (FLI) ritira il suo emendamento 12.2.

La Commissione approva l'emendamento Peluffo 12.3.

Raffaello VIGNALI (PdL) ritira il suo emendamento 12.4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Vignali 12.5 e Torazzi 12.6.

Raffaello VIGNALI (PdL) ritira il suo emendamento 12.7.

La Commissione approva l'emendamento Vignali 12.8.

Fabio GAVA (PdL) fa proprio e ritira l'emendamento Contento 12.9.

La Commissione approva l'emendamento Vignali 12.10.

Si passa all'esame dell'articolo 13.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vincenzo Antonio Fontana 13.2, Vignali 13.3, Polidori 13.4, purché riformulato nel senso di espungere le lettere *a)*, *b)* e *c)*; esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Vico 13.5, Vignali 13.6 e Polidori 13.7, purché riformulati nel senso di espungere le lettere *b)*, *c)* e *d)*. Segnala che l'emendamento Anna Teresa Formisano 13.8 sarebbe assorbito dall'approvazione dagli identici emendamenti Vico 13.5, Vignali 13.6 e Polidori 13.7. Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti Contento 13.9 e Portas 13.11, invitando al ritiro dei restanti emendamenti presentati all'articolo 13.

Ludovico VICO (PD) ritira il suo emendamento 13.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Vincenzo Antonio Fontana 13.2 e Vignali 13.3.

Il deputato Catia POLIDORI (FLI), accetta la riformulazione del suo emendamento 13.4, che viene quindi approvato.

I deputati Catia POLIDORI (FLI), Ludovico VICO (PD) e Raffaello VIGNALI (PdL) accettano la riformulazione proposta ai loro rispettivi identici emendamenti 13.5, 13.6 e 13.7.

La Commissione approva gli identici emendamenti Polidori 13.5, Vico 13.6 e Vignali 13.7, risulta pertanto assorbito l'emendamento Anna Teresa Formisano 13.8; approva quindi l'emendamento Contento 13.9, fatto proprio dal deputato Vignali.

Andrea LULLI (PD) ritira l'emendamento Quartiani 13.10.

La Commissione approva l'emendamento Portas 13.11.

Si passa all'esame dell'articolo 14.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vignali 14.3, Mastromauro 14.4 e Anna Teresa Formisano 14.5, sugli identici emendamenti Sanga 14.6, Torazzi 14.7, Polidori 14.8, Vignali 14.9 e Anna Teresa Formisano 14.10, nonché sugli identici emendamenti Sanga 14.11, Polidori 14.12 e Anna Teresa Formisano 14.13; esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Polidori 14.14, Vignali 14.15, Anna Teresa Formisano 14.16 e Zunino 14.26, nonché sugli identici emendamenti Polidori 14.17, Vignali 14.18 e Anna Teresa Formisano 14.19, purché riformulati nel senso di sopprimere la lettera *b)* risultando quindi assorbito

l'emendamento Zunino 14.20. Invita al ritiro degli emendamenti Borghesi 14.1 e Fadda 14.2. Si riserva di esprimere il parere sui restanti emendamenti presentati all'articolo 14 nella prossima seduta della Commissione.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) concorda con il parere espresso dal relatore.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, rinvia, in relazione all'imminente inizio della seduta dell'Aula, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

ALLEGATO

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) a promuovere l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

1. 9.Cimadoro.

Al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) a promuovere l'inclusione delle problematiche sociali e delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attività commerciali delle imprese e nei loro rapporti con le parti sociali.

1. 9.(Testo modificato nel corso della seduta) Cimadoro.

ART. 11.

All'articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché sui bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle micro e piccole imprese.

11. 4.Torazzi, Allasia, Maggioni.

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, e alla lettera c, le parole: «micro e piccole imprese» sono sostituite dalle seguenti: «micro, piccole e medie imprese»;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis). Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione, o certificazioni, già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.»;

«2-ter). La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal decreto legislativo n. 163 e successive modificazioni. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni».

*** 11. 7.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, e alla lettera c, le parole: «micro e piccole imprese» sono sostituite dalle seguenti: «micro, piccole e medie imprese»;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis). Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione, o certificazioni, già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione

aggiuntiva rispetto a quella prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.»;

«2-ter). La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal decreto legislativo n. 163 e successive modificazioni. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni».

*** 11. 8. Polidori.**

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, e alla lettera c, le parole: «micro e piccole imprese» sono sostituite dalle seguenti: «micro, piccole e medie imprese»;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis). Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione, o certificazioni, già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.»;

«2-ter). La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal decreto legislativo n. 163 e successive modificazioni. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni».

*** 11. 9. Vignali.**

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, e alla lettera c), le parole: «micro e piccole imprese» sono sostituite dalle seguenti: «micro, piccole e medie imprese»;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis). Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori servizi e forniture posso presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione, o certificazioni, già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.»;

«2-ter). La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal decreto legislativo n. 163 e successive modificazioni. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246 nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni».

*** 11. 10. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.**

Al comma 2, alinea sopprimere le parole: , ove possibile,.

Al comma 2, lettera a) dopo la parola: suddividere aggiungere: , ove possibile,.

11. 11. Vignali.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: suddividere i contratti in lotti con le seguenti: suddividere gli appalti in lotti.

11. 18.Zeller, Brugger.

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) sopprimere le parole da: e rendere, fino alla fine;

b) alla lettera c) dopo le parole: e forme consortili aggiungere le seguenti: e ogni altra forma di aggregazione;

c) alla lettera d), sostituire il punto 5) con il seguente:

«5) l'introduzione di modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese».

11. 16.Mastromauro, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

(Approvato limitatamente alla lettera c))

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: nonché riservare una quota di essi, non inferiore al 30 per cento, alle micro e piccole e medie imprese.

11. 17.Zeller, Brugger.

Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) adottare misure per sostenere forme di aggregazione fra micro e piccole imprese privilegiando associazioni temporanee di impresa e forme consortili;

11. 20.Sanga, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) adottare misure per sostenere forme di aggregazione fra micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di impresa e forme consortili;

11. 20. Sanga, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.*(Testo modificato nel corso della seduta).*

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo le parole: associazioni temporanee di imprese sopprimere le parole: associazioni in partecipazione;

b) alla lettera d), dopo il punto 2, sopprimere il numero 3;

c) dopo la lettera d), inserire la seguente:

«e) definire, nel rispetto dei principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, un sistema di premialità per la partecipazione ai bandi di strutture consortili e di raggruppamenti di micro e piccole imprese».

11. 21. Vignali.

(Approvato limitatamente alle lettere b) e c))

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È fatto divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono ai contratti di cui al comma 1 requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi.

11. 25. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Ogni prefettura territorialmente competente predispone delle white list di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi.

11. 26. Di Pietro, Messina, Cimadoro, Borghesi.

ART. 12.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini del presente capo, sono microimprese, piccole e medie imprese le imprese che rientrano nella definizione recata dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale Unione Europea* n. 124 del 20 maggio 2003.

12. 3. Peluffo, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 4, dopo le parole: limiti territoriali aggiungere le seguenti: ancorché non strutturate e governate come reti.

12. 5.Vignali.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Si definiscono distretti del commercio gli ambiti e le iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio.

12. 6.Torazzi, Allasia, Maggioni.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Si definiscono nuove imprese, comunque specificate, quelle imprese che hanno meno di 5 anni di vita e che sono indipendenti, ovvero non sono partecipate in maggioranza da altre imprese, ovvero non state create nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscono una creazione di ramo d'azienda.

12. 8.Vignali.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Si definiscono imprese tecnologiche quelle imprese che sostengono spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento dell'imponibile.

12. 10.Vignali.

ART. 13.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese inserire le seguenti: e delle reti di imprese.

Conseguentemente: al comma 1, lettera a) dopo le parole: piccole e medie imprese inserire le seguenti: e delle reti di imprese; al comma 1, lettera b), dopo le parole: piccole e medie imprese inserire le seguenti: e delle reti di imprese; al comma 1, lettera c), dopo le parole: piccole e medie imprese inserire le seguenti: e delle reti di imprese.

13. 2.Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: ne favorisce in ogni modo aggiungere le seguenti: la ricerca e.

13. 3.Vignali.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) assicura la razionalizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti in materia di incentivi alle imprese, prevalentemente mediante il riconoscimento di benefici fiscali a favore degli investitori;

b) alla lettera c), n. 1, le parole di rappresentanza delle micro e piccole imprese sono sostituite dalle seguenti: maggiormente rappresentative delle imprese;

alla lettera c), n. 2, le parole di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese sono sostituite dalle seguenti: maggiormente rappresentative delle imprese e le parole , nonché al fine di incentrare la costituzione e il sostegno di organismi partecipati indirizzati alla facilitazione e all'accompagnamento delle imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione sono soppresse;

d) è aggiunta in fine la seguente lettera:

d) favorisce la diffusione dei valori di merito, efficienza e responsabilità, attraverso politiche di integrale detassazione e decontribuzione dei premi di produzione, afferma la piena libertà di scelta dei lavoratori sulla destinazione del trattamento di fine rapporto.

13. 4. Polidori.

(Approvato limitatamente alla lettera d))

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: per l'internazionalizzazione e l'innovazione, individuati con apposito decreto emanato dal Ministero dello sviluppo economico con le seguenti: , siano essi di natura automatica o valutativa.;

b) alla lettera c) sostituire le parole: micro e piccole imprese con le seguenti: micro, piccole e medie imprese;

c) alla lettera c), numero 1), le parole: sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro e piccole imprese sono sostituite dalle seguenti: sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) alla lettera c), numero 2), le parole: sentite le organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese sono sostituite dalle seguenti: sentite le organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

c-bis) assicura l'orizzontalità tra i settori produttivi degli interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di filiera;

e-ter) si impegna ad incentivare gli investimenti innovativi siano essi tecnologici che non tecnologici e a consolidare gli investimenti di tipo tradizionale.

*** 13. 5. Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.**

(Approvato limitatamente alle lettere a), e))

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: per l'internazionalizzazione e l'innovazione, individuati con apposito decreto emanato dal Ministero dello sviluppo economico con le seguenti: , siano essi di natura automatica o valutativa.;

b) alla lettera c) sostituire le parole: micro e piccole imprese con le seguenti: micro, piccole e medie imprese;

c) alla lettera c), numero 1), le parole: sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro e piccole imprese sono sostituite dalle seguenti: sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) alla lettera c), *numero 2*), *le parole*: sentite le organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese sono sostituite dalle seguenti: sentite le organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) dopo la lettera c) *aggiungere le seguenti*:

c-bis) assicura l'orizzontalità tra i settori produttivi degli interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di filiera;

e-ter) si impegna ad incentivare gli investimenti innovativi siano essi tecnologici che non tecnologici e a consolidare gli investimenti di tipo tradizionale.

*** 13. 6. Vignali.**

(Approvato limitatamente alle lettere a), e))

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) *sostituire le parole*: per l'internazionalizzazione e l'innovazione, individuati con apposito decreto emanato dal Ministero dello sviluppo economico *con le seguenti*: , siano essi di natura automatica o valutativa.;

b) alla lettera c) *sostituire le parole*: micro e piccole imprese con le seguenti: micro, piccole e medie imprese;

c) alla lettera c), *numero 1*), *le parole*: sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro e piccole imprese sono sostituite dalle seguenti: sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) alla lettera c), *numero 2*), *le parole*: sentite le organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese sono sostituite dalle seguenti: sentite le organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) dopo la lettera c) *aggiungere le seguenti*:

c-bis) assicura l'orizzontalità tra i settori produttivi degli interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di filiera;

e-ter) si impegna ad incentivare gli investimenti innovativi siano essi tecnologici che non tecnologici e a consolidare gli investimenti di tipo tradizionale.

*** 13. 7. Polidori.**

(Approvato limitatamente alle lettere a), e))

Al comma 1, alla lettera a), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: e favorisce l'accesso ai medesimi anche attraverso forme di aggregazione fra le micro e le piccole imprese privilegiando associazioni temporanee di impresa dirette a realizzare progetti comuni.

13. 9. Contino, Vignali.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

d) favorisce politiche di detassazione e decontribuzione dei premi di produzione, nonché di graduale riduzione del cuneo fiscale.

13. 11. Portas, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

CAMERA DEI DEPUTATI

Resoconto della X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo)

Martedì 5 ottobre 2010

SEDE REFERENTE

Martedì 5 ottobre 2010. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 12.40.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre 2010.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta la Commissione ha votato gli emendamenti riferiti all'articolo 13 e che, relativamente all'articolo 14, il relatore ha espresso il parere fino all'emendamento Zunino 14.20. Dà quindi la parola al relatore per l'espressione del parere sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, prima di esprimere il parere richiesto, riconsiderando il precedente avviso, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Polidori 14.17, Vignali 14.18 e Anna Teresa Formisano 14.19. Risulta pertanto precluso l'emendamento Torazzi 14.21. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Polidori 14.27, Lulli 14.28, e Anna Teresa Formisano 14.29, invitando al ritiro dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal Governo.

Laura FRONER (PD) fa propri gli emendamenti Anna Teresa Formisano 14.5, 14.10, 14.13, 14.16, 14.19 e 14.29.

Alberto TORAZZI (LNP) chiede al relatore di riconsiderare il parere oggi espresso sugli identici emendamenti Polidori 14.17, Vignali 14.18 e Anna Teresa Formisano 14.19, la cui approvazione precluderebbe la votazione del proprio emendamento 14.21, sul quale il relatore aveva precedentemente espresso parere favorevole.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, accoglie la richiesta del deputato Torazzi ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Polidori 14.17, Vignali 14.18 e Anna Teresa Formisano 14.19, purché siano riformulati nel senso di espungere la lettera *b*).

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda.

I deputati Catia POLIDORI (FLI), Raffaello VIGNALI (PdL) e Laura FRONER (PD) accettano la riformulazione degli identici emendamenti Polidori 14.17, Vignali 14.18 e Anna Teresa Formisano 14.19.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritira l'emendamento Borghesi 14.1.

Paolo FADDA (PD) ritira il proprio emendamento 14.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Vignali 14.3, Mastromauro 14.4 e Anna Teresa Formisano 14.5, nonché gli identici emendamenti Sanga 14.6, Torazzi 14.7, Polidori 14.8, Vignali 14.9 e Anna Teresa Formisano 14.10; approva gli identici emendamenti Sanga 14.11, Polidori 14.12 e Anna Teresa Formisano 14.13, nonché gli identici Polidori 14.14, Vignali 14.15, Anna Teresa Formisano 14.16 e Zunino 14.26; approva altresì gli identici emendamenti Polidori 14.17, Vignali 14.18 e Anna Teresa Formisano 14.19, nel testo riformulato, risultando pertanto assorbito l'emendamento Zunino 14.20. Approva quindi l'emendamento Torazzi 14.21 e l'emendamento Vignali 14.22.

Laura FRONER (PD) ritira il proprio emendamento 14.23.

Catia POLIDORI (FLI) ritira il proprio emendamento 14.24.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, constata l'assenza della deputata Anna Teresa Formisano s'intende che abbia rinunciato al proprio emendamento 14.25.

La Commissione approva gli identici emendamenti Polidori 14.27, Lulli 14.28 e Anna Teresa Formisano 14.29.

Paolo FADDA (PD) ritira il proprio emendamento 14.30.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, constata l'assenza del deputato Vincenzo Antonio Fontana: s'intende che abbia rinunciato al proprio emendamento 14.31.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritira l'articolo aggiuntivo Borghesi 14.01.

Si passa all'esame dell'articolo 15.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Zunino 15.4, invitando al ritiro delle restanti proposte emendative presentate all'articolo 15.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea LULLI (PD), accedendo alla richiesta del relatore, ritira gli emendamenti Zunino 15.1, Marchioni 15.2 e Sanga 15.3.

Gabriele CIMADORO (IdV), accedendo alla richiesta del relatore, ritira gli articoli aggiuntivi Mura 15.0.1 e 15.0.2, Cimadoro 15.0.3, Mura 15.0.4, Mura 15.0.5, Cimadoro 15.0.6 e Borghesi 15.0.7.

La Commissione approva quindi l'emendamento Zunino 15.4.

Si passa all'esame dell'articolo 16.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 16.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, constata l'assenza dei deputati Zeller e Anna Teresa Formisano: s'intende che abbiano rinunciato ai loro emendamenti 16.1 e 16.2.

Ludovico VICO (PD) ritira il proprio emendamento 16.3.

Si passa all'esame dell'articolo 18.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 18.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, constata l'assenza del deputato Zeller: s'intende che abbia rinunciato al proprio emendamento 18.1.

Andrea LULLI (PD) insiste per la votazione dei propri emendamenti 18.2 e 18.3.

La Commissione respinge gli emendamenti Lulli 18.2 e 18.3.

Si passa all'esame dell'articolo 20.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Anna Teresa Formisano 20.0.1, Vignali 20.0.2 e Polidori 20.0.3.

Laura FRONER (PD) fa proprio l'articolo aggiuntivo Anna Teresa Formisano 20.0.1.

Andrea LULLI (PD) dichiara voto favorevole sugli identici emendamenti Anna Teresa Formisano 20.0.1, Vignali 20.0.2 e Polidori 20.0.3, riservandosi un approfondimento maggiore durante l'esame in Assemblea soprattutto con riguardo all'efficacia della legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Anna Teresa Formisano 20.0.1, Vignali 20.0.2 e Polidori 20.0.3.

Si passa all'esame dell'articolo 21.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Vignali 21.3, invitando al ritiro dei restanti emendamenti presentati all'articolo 21.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, constata l'assenza del deputato Zeller: s'intende che abbia rinunciato ai propri emendamenti 21.1 e 21.2.

La Commissione approva l'emendamento Vignali 21.3.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che è così concluso l'esame delle proposte emendative presentate al provvedimento in titolo. Il testo, come risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ALLEGATO

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 14.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole da: «che non siano» a: «finalità», con: «forme di detassazione in funzione delle seguenti tipologie di investimento»;

b) al comma 2, alinea:

1) le parole «amministrazioni statali» sono sostituite con «amministrazioni pubbliche» e dopo «obbligazioni tributarie», sono aggiunte le parole «e per oneri sociali»;

2) al comma 2, lettera d) le parole «debiti relativi a tributi statali» sono sostituite da «debiti tributari e per oneri sociali».

c) nella rubrica sostituire le parole «amministrazioni statali» con le parole «amministrazioni pubbliche» e aggiungere dopo «obbligazioni tributarie» le parole «e per oneri sociali»;

*** 14. 3.**Vignali.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole da: «che non siano» a: «finalità», con: «forme di detassazione in funzione delle seguenti tipologie di investimento»;

b) al comma 2:

1) all'alinea, sostituire le parole «amministrazioni statali» sono sostituite con «amministrazioni pubbliche» e dopo «obbligazioni tributarie», sono aggiunte le parole «e per oneri sociali»;

2) alla lettera d) le parole «debiti relativi a tributi statali» sono sostituite da «debiti tributari e per oneri sociali».

c) nella rubrica sostituire le parole «amministrazioni statali» con le parole «amministrazioni pubbliche» e aggiungere dopo «obbligazioni tributarie» le parole «e per oneri sociali».

*** 14. 4.**Mastromauro, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica sostituire le parole «amministrazioni statali» con le parole «amministrazioni pubbliche» e aggiungere dopo «obbligazioni tributarie» le parole «e per oneri sociali»;

b) al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole da: «che non siano» a: «finalità», con: «forme di detassazione in funzione delle seguenti tipologie di investimento»;

c) al comma 2, alinea:

1) all'alinea, le parole «amministrazioni statali» sono sostituite con «amministrazioni pubbliche» e dopo «obbligazioni tributarie», sono aggiunte le parole «e per oneri sociali»;

2) alla lettera d) le parole «debiti relativi a tributi statali» sono sostituite da «debiti tributari e per oneri sociali».

*** 14. 5.**Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Froner.

Al comma lettera a), dopo il numero 1.6, aggiungere il seguente:

1.7) per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, escludere dall'imposizione sul reddito l'importo delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità di cui ai punti da 1.1 a 1.6. Il valore degli investimenti e delle spese è al netto dell'incremento dell'indebitamento

riferibile all'impresa.

**** 14. 6.**Sanga, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma lettera a), dopo il numero 1.6, aggiungere il seguente:

1.7) per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, escludere dall'imposizione sul reddito l'importo delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità di cui ai punti da 1.1 a 1.6. Il valore degli investimenti e delle spese è al netto dell'incremento dell'indebitamento riferibile all'impresa.

**** 14. 7.**Torazzi, Allasia, Maggioni.

Al comma lettera a), dopo il numero 1.6, aggiungere il seguente:

1.7) per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, escludere dall'imposizione sul reddito l'importo delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità di cui ai punti da 1.1 a 1.6. Il valore degli investimenti e delle spese è al netto dell'incremento dell'indebitamento riferibile all'impresa.

**** 14. 8.**Polidori.

Al comma lettera a), dopo il numero 1.6, aggiungere il seguente:

1.7) per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, escludere dall'imposizione sul reddito l'importo delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità di cui ai punti da 1.1 a 1.6. Il valore degli investimenti e delle spese è al netto dell'incremento dell'indebitamento riferibile all'impresa.

**** 14. 9.**Vignali.

Al comma lettera a), dopo il numero 1.6, aggiungere il seguente:

1.7) per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, escludere dall'imposizione sul reddito l'importo delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità di cui ai punti da 1.1 a 1.6. Il valore degli investimenti e delle spese è al netto dell'incremento dell'indebitamento riferibile all'impresa.

**** 14. 10.**Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Froner.

Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: investiti dalle persone fisiche aggiungere le seguenti: , dalle società di persone.

*** 14. 11.**Sanga, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: investiti dalle persone fisiche aggiungere le seguenti: , dalle società di persone.

*** 14. 12.**Polidori.

Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: investiti dalle persone fisiche aggiungere le seguenti: , dalle società di persone.

*** 14. 13.**Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Froner.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

3) prevedere un regime d'imposizione speciale che consenta alle persone fisiche titolari di reddito

d'impresa e di reddito da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.

**** 14. 14.** Polidori.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

3) prevedere un regime d'imposizione speciale che consenta alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa e di reddito da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.

**** 14. 15.** Vignali.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

2-bis) prevedere un regime d'imposizione speciale che consenta alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa e di reddito da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.

**** 14. 16.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Froner.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

2-bis) prevedere un regime d'imposizione speciale che consenta alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa e di reddito da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.

**** 14. 26.** Zunino, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico.

Al comma 1, lettera b), numero 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «nonché per la determinazione degli imponibili,» aggiungere le seguenti: «anche superando, per i soggetti che adottano la contabilità semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il criterio della competenza economica in favore del regime di cassa per la determinazione del reddito»;

b) sopprimere le seguenti parole: «anche in funzione del potenziamento degli studi di settore»;

c) sostituire le parole: «ovvero in ragione della particolare modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa.» con le seguenti: «eventualmente considerando le particolari modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa.».

*** 14. 17.** Polidori.

**(Approvato limitatamente
alle lettere a) e c)).**

Al comma 1, lettera b), numero 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: nonché per la determinazione degli imponibili, aggiungere le seguenti: anche superando, per i soggetti che adottano la contabilità semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il criterio della competenza economica in favore del regime di cassa per la determinazione del reddito;
- b) sopprimere le seguenti parole: anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;
- c) sostituire le parole: «ovvero in ragione della particolare modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa» con le seguenti: «eventualmente considerando le particolari modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa».

*** 14. 18.**Vignali.

**(Approvato limitatamente
alle lettere a) e c))**

Al comma 1, lettera b), numero 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: nonché per la determinazione degli imponibili, aggiungere le seguenti: anche superando, per i soggetti che adottano la contabilità semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il criterio della competenza economica in favore del regime di cassa per la determinazione del reddito;
- b) sopprimere le seguenti parole: anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;
- c) sostituire le parole: ovvero in ragione della particolare modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa con le seguenti: eventualmente considerando le particolari modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa.

*** 14. 19.**Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Froner.

**(Approvato limitatamente
alle lettere a) e c))**

Al comma 1, lettera b), capoverso 1), sostituire le parole: del potenziamento con le seguenti: della revisione.

*** 14. 21.**Torazzi, Allasia, Maggioni.

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: anche in funzione del potenziamento degli studi di settore.

*** 14. 22.**Vignali.

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

- c) per quanto riguarda l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), prevedere la progressiva esclusione dall'imposizione delle imprese attraverso la progressiva elevazione della soglia di tassazione di cui all'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, comunque, escludere dalla base imponibile il costo del lavoro e gli eventuali ulteriori costi, con precedenza in favore delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti con prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri oneri.

**** 14. 27.**Polidori.

Al comma 1, sostituire la lettera, c) con la seguente:

- c) per quanto riguarda l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), prevedere la progressiva esclusione dall'imposizione delle imprese attraverso la progressiva elevazione della soglia di tassazione di cui all'articolo 11 comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, comunque, escludere dalla base imponibile il costo del lavoro e gli eventuali

ulteriori costi, con precedenza in favore delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti con prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri oneri.

**** 14. 28.**Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) per quanto riguarda l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), prevedere la progressiva esclusione dall'imposizione delle imprese attraverso la progressiva elevazione della soglia di tassazione di cui all'articolo 11 comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, comunque, escludere dalla base imponibile il costo del lavoro e gli eventuali ulteriori costi, con precedenza in favore delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti con prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri oneri.

**** 14. 29.**Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Froner.

ART. 15.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche in forma associata, garantiscono secondo un regolamento emanato dal Ministro dello sviluppo economico la formazione e l'assistenza anche operativa ai soggetti di cui al presente articolo.

15. 4.Zunino, Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico.

ART. 20.

Dopo il Capo VI è introdotto il seguente:

Capo VI-bis

LEGGE ANNUALE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 20-bis.

(Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese).

1. Al fine di attuare la Comunicazione adottata dalla Commissione Europea, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)», viene prevista l'adozione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, tenuto conto del rapporto annuale trasmesso al Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), e del parere espresso dal Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 6.

3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:

a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le Micro, Piccole e Medie Imprese, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, ed introdurre misure di semplificazione amministrativa;

b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;

c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;

d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi:

- a) lo stato di conformità dell'ordinamento rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea di cui al comma 1;
- b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per le Micro, Piccole e Medie Imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
- c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle Micro, Piccole e Medie Imprese;
- d) le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese.

5. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca il Tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria previsto dall'articolo 16, comma 5, per l'acquisizione di osservazioni e proposte.

* **20. 0. 1.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Froner.

Dopo il Capo VI è introdotto il seguente:

Capo VI-bis.

LEGGE ANNUALE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 20-bis.

(Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese).

1. Al fine di attuare la Comunicazione adottata dalla Commissione Europea, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)», viene prevista l'adozione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, tenuto conto del rapporto annuale trasmesso al Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), e del parere espresso dal Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 6.

3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:

- a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le Micro, Piccole e Medie Imprese, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, ed introdurre misure di semplificazione amministrativa;
- b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
- c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
- d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi:

- a) lo stato di conformità dell'ordinamento rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea di cui al comma 1;
- b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per le Micro, Piccole e Medie Imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
- c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle Micro, Piccole e Medie Imprese;
- d) le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese.

5. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca il Tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria previsto dall'articolo 16, comma 5, per l'acquisizione di osservazioni e proposte.

*** 20. 0. 2.** Vignali.

Dopo il Capo VI è introdotto il seguente:

Capo VI-bis.

LEGGE ANNUALE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 20-bis.

(Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese).

1. Al fine di attuare la Comunicazione adottata dalla Commissione Europea, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)», viene prevista l'adozione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, tenuto conto del rapporto annuale trasmesso al Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), e del parere espresso dal Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 6.

3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:

- a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le Micro, Piccole e Medie Imprese, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, ed introdurre misure di semplificazione amministrativa;
- b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
- c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
- d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi:

- a) lo stato di conformità dell'ordinamento rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea di cui al comma 1;
- b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per le Micro, Piccole e Medie Imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;

- c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle Micro, Piccole e Medie Imprese;
- d) le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese.

5. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca il Tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria previsto dall'articolo 16, comma 5, per l'acquisizione di osservazioni e proposte.

***20. 0. 3.Polidori.**

ART. 21.

Al comma 1, le parole: lettera m) sono sostituite dalle seguenti: lettere e), l) ed m).

21. 3.Vignali.

CAMERA DEI DEPUTATI

Resoconto della X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo)

Martedì 8 marzo 2011

SEDE REFERENTE

Martedì 8 marzo 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Nuovo testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella precedente seduta antimeridiana della giornata odierna.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che non sono pervenute proposte emendative al testo elaborato dal Comitato ristretto ed illustrato nella precedente seduta antimeridiana dal relatore; essendo così conclusa anche la fase emendativa, avverte che il nuovo testo sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese (C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi).

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Capo I

FINALITÀ E PRINCIPI

Art. 1.

(Finalità).

1. La presente legge definisce lo statuto delle imprese e dell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione.
2. I principi della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato ed hanno lo scopo di garantire la piena applicazione dello *Small Business Act* e la coerenza delle normative adottate dallo Stato e dalle Regioni con i provvedimenti dell'Unione europea in materia di concreta applicazione del medesimo.
3. Nelle materie oggetto di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla presente legge.
4. Lo statuto delle imprese e dell'imprenditore, di cui alla presente legge, mira in particolare:
 - a) al riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e alla prosperità economica;
 - b) a promuovere la costruzione di un quadro normativo, nonché di un contesto sociale e culturale volto a favorire lo sviluppo delle imprese anche di carattere familiare;
 - c) a promuovere l'inclusione delle problematiche sociali e delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attività delle imprese e nei loro rapporti con le parti sociali;
 - d) a favorire l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne;
 - e) a valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;
 - f) a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto europeo ed internazionale;
 - g) ad adeguare l'intervento pubblico e l'attività della pubblica amministrazione alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese.

Art. 2.

(Principi generali).

1. Sono principi generali della presente legge, che concorrono a definire lo statuto delle imprese e dell'imprenditore:
 - a) la libertà di iniziativa economica, di associazione, di stabilimento e di prestazioni di servizi, nonché di concorrenza, quali principi riconosciuti dall'Unione europea;
 - b) la sussidiarietà orizzontale quale principio informatore delle politiche pubbliche, anche con riferimento alla creazione d'impresa, in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione, alla tassazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione d'impresa

e alla certificazione;

c) il diritto dell'impresa di operare in un contesto normativo certo, riducendo al minimo i margini di discrezionalità amministrativa;

d) la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea;

e) la partecipazione e l'accesso delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, alle politiche pubbliche attraverso l'innovazione, quale strumento per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione;

f) la reciprocità dei diritti e dei doveri nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione;

g) la tutela della capacità inventiva e tecnologica delle imprese per agevolarne l'accesso agli investimenti e agli strumenti di tutela della proprietà intellettuale;

h) il diritto delle imprese all'accesso al credito informato, corretto e non vessatorio;

i) la promozione della cultura imprenditoriale e del lavoro autonomo nel sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado e della formazione professionale;

l) la promozione di misure che semplifichino la trasmissione e la successione di impresa;

m) il sostegno pubblico, attraverso incentivi fiscali e misure di semplificazione amministrativa, alle micro, piccole e medie imprese, in particolare a quelle giovanili e femminili e ad alta tecnologia anche integrata nei prodotti;

n) la promozione dell'aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di imprese;

o) la riduzione della durata dei processi civili relativi al recupero dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione e verso altre imprese entro termini ragionevolmente brevi.

Art. 3.

(Libertà associativa).

1. Ogni impresa è libera di aderire ad una o più associazioni.

2. Lo Stato riconosce quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni rappresentate nel sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio» o «sistema camerale», ovvero rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

3. Ai fini di cui al comma 2 e per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza il numero dei componenti degli organi amministrativi non può essere comunque superiore ad un terzo dei componenti dei consigli di ciascuna Camera di commercio.

Art. 4.

(Legittimazione ad agire delle associazioni).

1. Le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle Camere di commercio, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.

2. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi.

Capo II RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

Art. 5.

(Procedure di valutazione).

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici sono tenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative, regolamentari e amministrative, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro adozione, attraverso:

- a) l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;
- b) l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'articolo 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR);
- c) l'applicazione dei criteri di gradualità e proporzionalità in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.

2. Le attività di cui al comma 1 di competenza statale sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico che, nei casi in cui non sia l'unica autorità proponente, agisce in coordinamento con il dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, e al Parlamento.

3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, le regioni e gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività di cui al comma 1. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi del sistema delle camere di commercio, di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie.

4. I soggetti di cui al comma 1 consultano di norma le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una proposta legislativa, regolamentare e amministrativa destinata ad avere conseguenze sulle imprese.

Art. 6.

(Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese).

1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*, sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definite con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e

le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati e la trasmette al Parlamento.

4. Con il regolamento di cui al comma 2 sono individuate le modalità di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 7.

(Nuove norme in materia di analisi di impatto della regolazione).

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Le amministrazioni proponenti allegano agli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione».

2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari. I criteri per l'effettuazione della stima sono stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e del Ministro per la semplificazione normativa, tenuto conto delle attività svolte ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 8.

(Rapporti con la pubblica amministrazione).

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 informano i rapporti con le imprese ai principi di trasparenza, di buona fede e di effettività dell'accesso ai documenti amministrativi, alle informazioni ed ai servizi svolgendo l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, di efficacia, di efficienza, di tempestività, di imparzialità, di uniformità di trattamento e di pubblicità, con il minor aggravio possibile di obblighi, di oneri e di adempimenti a carico delle imprese.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 garantiscono, attraverso le Camere di commercio, la pubblicazione e l'aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa.

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso può costituire presupposto della motivazione un'inadempienza addebitabile alla medesima pubblica amministrazione.»

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le certificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dalla stessa al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, anche per il tramite delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono inserite dalle Camere di commercio nel repertorio economico amministrativo (REA). Alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, alle quali le imprese comunicano il proprio codice di iscrizione al registro delle imprese, è garantito l'accesso telematico gratuito al registro delle imprese. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 non possono richiedere alle imprese copie di documentazioni già presenti nello stesso registro.

Art. 9.

(Iniziative contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e delega al Governo in materia di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 7 ottobre 2002, n. 231).

1. Le pubbliche amministrazioni nelle transazioni commerciali non possono derogare unilateralmente ai termini di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è inserito il seguente:

«2-bis. È nulla la rinuncia agli interessi di mora successiva alla conclusione del contratto, qualora una delle parti contraenti sia una pubblica amministrazione».

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica alle rinunce successive all'entrata in vigore della presente legge.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese;

b) previsione di un sistema di diffide e sanzioni nel caso di ritardato pagamento, mancato versamento degli interessi moratori e mancato risarcimento dei costi di recupero di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legislativo 9 ottobre 2002 n. 231;

c) fermo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsione che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini ed intervenire in prima istanza con diffide e comminare sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi aziende e da pubbliche amministrazioni.

5. Al comma 3-bis dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica».

Art. 10.

(Certificazione sostitutiva e procedura di verifica).

1. Le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati sono sostitutive della verifica da parte della pubblica amministrazione e delle autorità competenti, fatti salvi i profili penali.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere alle imprese, all'esito di procedimenti di verifica, adempimenti ulteriori rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 8, comma 2, né comminare sanzioni che non riguardino esclusivamente il rispetto dei requisiti medesimi.

3. Nelle more dei procedimenti di verifica di cui al comma 2 e degli eventuali termini concordati per l'adeguamento ai requisiti minimi di cui all'articolo 8, comma 2, l'attività dell'impresa non può essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformità o di mancato rispetto dei requisiti medesimi, né l'amministrazione pubblica competente può esercitare poteri sanzionatori.

Art. 11.

(Disciplina degli appalti pubblici).

1. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali, attraverso i rispettivi siti istituzionali, rendono disponibili le informazioni sulle procedure di evidenza pubblica e, in particolare, sugli appalti pubblici di importo

inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea nonché sui bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle micro e piccole imprese.

2. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti provvedono a:

- a) suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti, e evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la conoscibilità della corresponsione dei pagamenti da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento;
- b) semplificare l'accesso agli appalti delle aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di impresa e forme consortili;
- c) semplificare l'accesso delle micro e piccole imprese agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dalla Unione europea, mediante:
 - 1) l'assegnazione tramite gara ad evidenza pubblica ovvero, alternativamente, tramite assegnazione a società miste pubblico-privato;
 - 2) nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), l'individuazione di lotti adeguati alla dimensione ottimale del servizio pubblico locale;
 - 3) l'individuazione di ambiti di servizio compatibili con le caratteristiche della comunità locale, con particolare riferimento alle aree dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione e riparazione nelle filiere energetiche, dell'illuminazione pubblica, dei servizi cimiteriali, di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, di manutenzione delle infrastrutture viarie e di manutenzione delle aree verdi;
 - 4) l'introduzione di modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese.

3. Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione, o certificazioni, già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

4. La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal citato decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni.

5. È fatto divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono alle procedure di cui al comma 1 requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi.

6. Le prefetture predispongono elenchi di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a specifici obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DI POLITICHE PUBBLICHE

Art. 12.

(Definizioni).

1. Ai fini del presente capo, sono microimprese, piccole e medie imprese le imprese che rientrano nella definizione recata dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* n. 124 del 20 maggio 2003.
2. Si definiscono «distretti» i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di micro, piccole e medie dimensioni, nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.
3. Si definiscono «distretti tecnologici» i contesti produttivi omogenei, caratterizzati dalla presenza di forti legami con il sistema della ricerca e dell'innovazione.
4. Si definiscono «meta-distretti tecnologici» le aree produttive innovative e di eccellenza indipendentemente dai limiti territoriali ancorché non strutturate e governate come reti.
5. Si definiscono «distretti del commercio» le aree produttive e le iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati esercitano il commercio come fattore di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio.
6. Si definiscono «reti di impresa» le aggregazioni funzionali tra imprese.
7. Si definiscono «consorzi per il commercio estero» i consorzi e le società consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla.
8. Si definiscono «imprese dell'indotto» le imprese che sono in rapporti contrattuali con altra impresa tali che le determinazioni o gli eventi gestionali riguardanti quest'ultima ne possano condizionare in maniera determinante il ciclo economico o l'organizzazione.
9. Si definiscono «nuove imprese», comunque specificate, le imprese che hanno meno di 5 anni di attività le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero non sono state istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscono una creazione di ramo d'azienda.
10. Si definiscono «imprese femminili» le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di donne.
11. Si definiscono «imprese giovanili» le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di soggetti con età inferiore a trentacinque anni.
12. Si definiscono «imprese tecnologiche» le imprese che sostengono spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento dei costi complessivi annuali.

Art. 13.

(Politiche pubbliche per la competitività).

1. Al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese, lo Stato provvede a creare le condizioni più favorevoli per la ricerca e l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione e, in particolare:
 - a) garantisce alle micro, piccole e medie imprese e alle reti di imprese una riserva minima del 50 per cento degli incentivi di natura automatica o valutativa e favorisce l'accesso ai medesimi anche attraverso forme di aggregazione fra le micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di impresa dirette a realizzare progetti comuni;
 - b) favorisce la trasparenza nei rapporti fra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese e le reti di imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, mediante:
 - 1) l'attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti degli istituti di credito ai fini di verificare le

condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti verso le imprese e di accertare pratiche concertate, accordi od intese, nonché condizioni di ostacolo artificiosamente imposte rispetto all'esame del merito di credito delle imprese;

2) la previsione dell'obbligo per gli istituti di credito di trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, per la sua pubblicazione telematica, un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantità di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa;

c) sostiene la promozione delle micro e piccole imprese e delle reti di imprese nei mercati nazionali ed internazionali mediante:

1) la definizione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, tramite uno o più accordi di programma sottoscritti con l'Unione nazionale delle Camere di commercio, delle linee guida, delle priorità e del sistema di valutazione degli interventi sulla base degli indirizzi di politica industriale, sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro e piccole imprese, anche al fine di un più efficace impiego delle risorse stanziolate dalle camere di commercio per il sostegno alla partecipazione delle micro e piccole imprese agli eventi fieristici e per le attività promozionali;

2) il sostegno, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese, ai sistemi di associazione tra micro e piccole imprese nella loro attività di promozione sui mercati nazionali ed internazionali, anche attraverso l'identificazione ed il monitoraggio degli strumenti di formazione, agevolazione, incentivazione e finanziamento, nonché agli organismi partecipati costituiti per facilitare e accompagnare le imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione;

d) assicura l'orizzontalità tra i settori produttivi degli interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di filiera;

e) favorisce la diffusione dei valori di merito, efficienza e responsabilità, e sostiene la piena libertà di scelta dei lavoratori sulla destinazione del trattamento di fine rapporto;

f) promuove la partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa.

2. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle imprese, con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo.

Capo IV

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 14.

(Istituzione della Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese).

1. È istituita la Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, di seguito denominata «Commissione», con compiti di indirizzo e controllo sull'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi alle micro, piccole e medie imprese.

2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, un vicepresidente e due segretari.

4. La Commissione valuta l'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi alle micro, piccole e medie imprese. A questo fine, essa può chiedere informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e da organismi, anche privati, che si occupano di questioni attinenti alle micro, piccole e medie imprese.

5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea in conformità alla comunicazione COM (2008) 394 della Commissione europea, del 25 giugno 2008, e alla relativa risoluzione n. P6- TA(2008)0579 del Parlamento europeo, del 4 dicembre 2008, sulla strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa - Atto sulle piccole imprese.
6. Il funzionamento e lo svolgimento dei lavori della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio della sua attività.
7. Le spese per il funzionamento della Commissione, nel limite massimo di 30.000 euro annui, sono poste a carico, in parti eguali, dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Capo V

LEGGE ANNUALE PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE

Art. 15.

(Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese).

1. Al fine di attuare la Comunicazione della Commissione europea, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno «*Small Business Act*» per l'Europa), entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese (MPI) volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 reca, in distinte sezioni:
- a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le MPI, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, ed introdurre misure di semplificazione amministrativa;
 - b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
 - c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
 - d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.
3. Al disegno di legge di cui al comma 1 è allegata una relazione volta a evidenziare:
- a) lo stato di conformità dell'ordinamento rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea di cui al comma 1;
 - b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi annuali per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
 - c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle MPI;
 - d) le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle MPI.
4. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca il Tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria previsto dall'articolo 13, comma 2, per l'acquisizione di osservazioni e proposte.

Capo VI COMPETENZE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI

Art. 16.

(Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
2. Le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, nonché il conseguimento di ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa sul territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali.

Capo VII NORME FINALI

Art. 17.

(Norma finanziaria).

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 18.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.